

CLXXXII.

TORNATA DI LUNEDÌ 6 GIUGNO 1910

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **FINOCCHIARO-APRILE**.

INDICE.

Atti vari.	<i>Pag.</i> 7954
Commemorazione del tenente generale Giuseppe Prudente, sottosegretario di Stato per la guerra	7954
FASCE	7955
PRESIDENTE	7955
SPINGARDI, <i>ministro</i>	7954
Comunicazioni della Presidenza (<i>Nomina di senatori</i>)	7954
Interpellanze:	
Questione del colonnello Testa:	
CAMERONI	7963-78-83
FINOCCHIARO-APRILE (<i>Fatto personale</i>)	7982
SPINGARDI, <i>ministro</i>	7975-80-83
Soppressione del dazio di reimportazione sulle opere dell'ingegno edite in Italia:	
ALBASINI-SCROSATI	7984-87
FACTA, <i>ministro</i>	7987
Deposito dei testamenti olografi (presso i notai):	
BONICELLI	7988-90
GUARRACINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7989
Ragionerie provinciali:	
AMICI GIOVANNI	7990-94
PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	7993-95
Interrogazioni:	
Fatti di Floridaia:	
GUARRACINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7956
PODRECCA	7956
Esclusione di taluni comuni dall'elenco dei danneggiati dal terremoto:	
GALLINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7958-59
STAGLIANÒ	7958
Monete di nichelio:	
LEALI	7960
PAVIA, <i>sottosegretario di Stato</i>	7959
Divieto di aumento delle pigioni nel 1911 in Roma e in Torino:	
CALISSANO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7960
MERLANI	7960

Biglietto di irradiazione (limitazioni):

BUONANNO	<i>Pag.</i> 7961
DE SETA, <i>sottosegretario di Stato</i>	7961-62

Ferie giudiziarie:

GUARRACINO, <i>sottosegretario di Stato</i>	7962
MERLANI	7962

Relazione (Presentazione):

Personale civile tecnico della regia marina (DEL BALZO)	7983
-------------------------------------------------------------------	------

Rinvio d'interrogazioni e interpellanze 7963-84

Sorteggio di una Commissione 7956

La seduta comincia alle 14.5.

CIMATI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente. (*È approvato*).

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

CIMATI, *segretario*, legge:

7037. L'avvocato Augusto Bettoni, presidente del Comitato esecutivo per la ferrovia Belluno-Cadore, trasmette un ordine del giorno nel quale si invita il Governo a dare immediata e completa esecuzione alla legge 12 luglio 1908, relativa alla ferrovia Belluno-Cadore.

7038. Il Consiglio comunale di Biella fa voti che, nell'interesse anche del pubblico servizio, siano migliorate le condizioni economiche del personale delle poste, telegrafi e telefoni.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi.

CIMATI, segretario, legge:

Commissione d'inchiesta per l'esercito — Settima relazione contenente i temi: Questioni relative all'applicazione della ferma biennale — Carabinieri reali — Compagnie costiere — Caserme e fabbricati militari — Alloggi militari — Il fondo disponibile, copie 60;

Ragioniere Alberto Tofani, Firenze — Alcune ricerche storiche sull'ufficio e la professione di ragioniere a Firenze al tempo della Repubblica, una copia;

Onorevole professore Augusto Pierantoni, senatore del Regno — Proposte per la riforma della legge elettorale, copie 10.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Coris, di giorni 4; Faelli, di 10; Indri, di 10; Incontri, di 8; Materi, di 5; e per ufficio pubblico, gli onorevoli: Daneo, di giorni 6, e Nava, di 6.

(Sono conceduti).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina del passato mese di maggio.

Sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

Proposta di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Caetani ha presentato una proposta di legge.

Sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano, se credono, la lettura.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Comunico la seguente lettera:

« Roma 5 giugno 1910 »

« Ho l'onore di partecipare all'Eccellenza Vostra che Sua Maestà il Re con decreti in data odierna si è compiaciuto no-

minare senatori del Regno i signori professore Giuseppe Cesare Abba, e commendatore Francesco Campo, tenente generale ».

Voglia l'Eccellenza Vostra accogliere gli atti della mia maggiore osservanza.

« Il presidente del Consiglio
« Luzzatti ».

(*Vivissime approvazioni — Applausi.*)

Commemorazione del tenente generale Giuseppe Prudente, sottosegretario di Stato per la guerra.

SPINGARDI, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. Una lunga malattia, ribelle ad ogni risorsa della scienza e ad ogni cura affettuosa di parenti e di amici, aveva già da tempo logorato l'organismo ed aveva quasi distrutto la forte fibra del tenente generale Giuseppe Prudente; e nel suo cuore, profondamente leso, non palpitava ormai più che una speranza dolcissima... Era la speranza di arrivare, ancora in vita, alla cara terra natia, alla diletta Savona, che egli amò come la madre!

Ma la sera del 4 giugno, mentre tale speranza più sorrideva all'infermo, siccome vicina pareva ormai alla sua realizzazione, il suo cuore cessò di battere, ed il trapasso improvviso lo colse come in una dolce illusione, lasciando sul volto della cara salma la traccia gentile dell'ultima visione che animò l'estinto!

Perciò, quasi esecutore delle sue estreme volontà, concedete che io volga, prima di tutto il pensiero, e che io mandi un saluto di condoglianza alla sua terra, a Savona, che fu l'ultimo sogno di lui, e che oggi piange con noi la perdita di tanto figlio!

Il generale Prudente fu soprattutto un uomo di carattere ed un soldato valoroso.

Indossate appena le spalline, le portò con entusiasmo e con onore sui campi di battaglia per la nostra indipendenza, nella campagna del 1866.

Nel dovere, strenuamente compiuto nei suoi verdi anni, Egli affermò nell'animo suo quell'alta coscienza della propria missione, come ufficiale dell'esercito, che fu uno dei più bei lati della sua fisionomia morale.

D'allora in poi il generale Prudente conservò sempre, in tutti i gradi della sua brillante carriera, il più schietto entusiasmo per la professione delle armi; entu-

siasmo che raggiunse il suo punto culminante allorchè Egli, col grado di colonnello, ottenne il comando di un reggimento di bersaglieri.

Uscito dalla Scuola militare di Modena, vi tornò, dopo 35 anni, da generale, come comandante, e vi portò la dovizia delle sue esemplari virtù di carattere, e l'alto contributo della sua vasta cultura militare e sociale, rendendo la Scuola, come deve essere, una palestra di elevazione non soltanto intellettuale, ma più, e principalmente, di elevazione morale.

Prescelto per una delicata missione all'estero, la tenne per diversi anni, guadagnandosi alta e generale estimazione.

In tutta la sua vita militare altri ideali non ebbe, altri ideali non perseguì, fuori di quelli additati da un profondo e nobile sentimento di rettitudine, di modestia, di ferezza e di abnegazione.

Questi stessi ideali lo accompagnarono e lo guidarono nella sua missione politica: onde voi lo vedeste qui sempre franco, sicuro, pieno di dignità nella sua intemerata coscienza; lo ammiraste e lo amaste!

La dritta figura morale del generale Prudente rimarrà quindi nella memoria di chiunque lo conobbe, sia nell'esercito che fuori, come un esemplare di virtù che onora la nostra razza, per la nobiltà dei propositi che l'animarono in vita, per la fermezza e la fede che tali propositi costantemente accompagnarono.

Personalmente io perdo con lui il vecchio amico fedele, il consigliere apprezzato e sicuro, il collaboratore instancabile! Ma se grande è il mio dolore, non meno grave è quello dell'esercito, che perde un alto comandante, geniale ed amato; nè meno grave può essere il dolore del Governo, del Parlamento e del Paese, che perdono, con la scomparsa del generale Prudente dalla scena del mondo, una bella tempra di uomo, un forte carattere onesto!

Alla sua venerata memoria io mando, col cuore straziato, anche in nome dell'esercito un reverente saluto; augurando alla nostra Patria diletta che l'alto esempio di virtù operative, dato dal generale Prudente con tutta la sua vita, possa, per il supremo interesse comune, essere largamente imitato e seguito. (*Approvazioni — Applausi*).

PRESIDENTE. Con animo sinceramente commosso, onorevoli colleghi, mi associo, sicuro interprete del sentimento dell'intera Assemblea, alle nobili ed elevate parole, con

le quali l'onorevole ministro della guerra ha deplorato la perdita del generale Prudente.

Nominato nel 13 dicembre 1908 sottosegretario di Stato della guerra, il generale Prudente fu mantenuto in tale ufficio dal successore dell'onorevole Casana nei due Ministeri che seguirono. Basterebbe questa prova di fiducia a dimostrare il valore dell'uomo.

Essendo egli stato delegato fin dal principio a rispondere alle interrogazioni degli onorevoli deputati, noi tutti dovemmo convincerci che mai fiducia di Governo era stata meglio riposta; imperocchè non solo egli rivelò quella vasta e profonda cultura, che lo aveva designato a comandare la scuola militare di Modena, e quelle qualità che aveva dimostrato come addetto all'Ambasciata di Berlino, ma un'eloquenza sobria e precisa, ed una dignitosa ferezza militare, accompagnata alla bontà d'animo che gli aveva sempre procacciato l'affetto dei dipendenti, ed alla concezione moderna dell'organismo dell'esercito, ch'egli giustamente considerava come istituto non solo politico, ma sociale e nazionale.

La sua perdita fu quindi appresa con vivo dolore da tutti noi; ed io mando in nome vostro un mesto saluto alla sua cara memoria. (*Vivissime approvazioni*).

Propongo che la Camera sia rappresentata ai funerali del compianto generale Prudente da una delegazione della Presidenza e da una Commissione da estrarsi a sorte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fasce.

FASCE. A nome dell'onorevole Astengo e di molti altri deputati della Liguria, mi associo alle nobili parole pronunciate dal ministro della guerra e dall'illustre nostro Presidente in memoria del compianto generale Giuseppe Prudente.

Uomo integro, soldato valoroso, cittadino virtuoso, egli lascia fra noi memoria delle più alte virtù pubbliche e private.

Credo di farmi interprete dei sentimenti dell'Assemblea proponendo che siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia Prudente ed alla città di Savona. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta da me fatta per la partecipazione di una rappresentanza della Camera ai funerali del tenente generale Prudente, e quella fatta dall'onorevole Fasce, perchè siano inviate le condoglianze della Camera alla famiglia del generale Prudente ed alla città di Savona.

(*Sono approvate*).

Procederò ora al sorteggio della Commissione che, insieme con una delegazione della Presidenza, rappresenterà la Camera ai funerali.

(*Si procede al sorteggio*).

La Commissione è composta degli onorevoli Cao-Pinna, Pistoia, Larizza, Bizzozero, Ventura, Turbiglio, De Micheli, Giuliani e Lacava.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Podrecca, al ministro di grazia e giustizia, « per sapere per quali occulti motivi venga ritardato il corso dell'istruttoria iniziale contro i preti e i clericali di Floridia per la selvaggia aggressione di cui fu vittima il pastore evangelico di quella città; e perchè non si sia proceduto contro gli autori di aggressioni simili compiutesi a danno del pastore evangelico di Noto, ingenerando per tal modo la persuasione che il Governo non voglia rispettata la libertà di culto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GUARRACINO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Posso assicurare all'onorevole Podrecca che il Governo vuole rispettata la libertà di culto per lo meno quanto lui.

Come è noto, il 27 ottobre 1909 in Floridia si verificarono disordini cagionati da parte dei cattolici contro gli evangelici radunati nella loro chiesa.

Perciò fu iniziato procedimento penale a carico di 63 individui, contro quattro dei quali, fra cui il parroco e due sacerdoti, per istigazione a delinquere, contro cinquantatre come responsabili di turbamento di cerimonie religiose e di danneggiamento, e contro sei per complicità nei detti reati. Il giudice istruttore, con ordinanza del dì 8 aprile 1910, dichiarò non luogo a procedimento penale per insufficienza di indizi di reità sul conto dei primi quattro (imputati d'istigazione a delinquere); di un altro, imputato di resistenza all'autorità, nonchè contro altri dodici prevenuti del reato di turbamento di cerimonie religiose, rinviando tutti gli altri quarantasei al giudizio del tribunale, per rispondere di quest'ultima imputazione, e sei di essi per complicità in tale delitto.

Avverso la detta ordinanza, che non è sembrata esatta negli apprezzamenti in rapporto a taluni prosciolti, ha prodotto opposizione il procuratore generale del Re presso la Corte di appello di Catania. Su tale opposizione non è stato ancora deciso da quella Sezione di accusa.

Anche a Noto il 3 settembre 1909 si verificarono disordini in seguito alla distribuzione di un opuscolo dal titolo « La vera vita di San Corrado » fatta a cura del pastore evangelico Gaetano Fasulo, opuscolo che fu reputato dileggiatore del santo ed offensivo per la cittadinanza.

La chiesa evangelica di Noto fu improvvisamente danneggiata ed intervenne la forza pubblica, ma non fu possibile identificare gli autori del tumulto, poichè lo stesso pastore evangelico non potè fare indicazioni di persone.

Perciò il relativo processo fu chiuso il 30 settembre 1909 con ordinanza di non luogo per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Come l'onorevole Podrecca vede, l'autorità giudiziaria ha fatto il suo dovere.

PRESIDENTE. L'onorevole Podrecca ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PODRECCA. Sono lieto in parte della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè prova (per il fatto che il procedimento segue il suo corso almeno per uno dei due avvenimenti) che la mia interrogazione ha ottenuto il suo effetto, poichè un mese fa non si parlava neanche di continuare i procedimenti.

Il fatto non è tanto grave per sè stesso, quanto per il suo ripetersi frequente in varie località. Noi abbiamo avuto due anni or sono fatti identici a San Benedetto dei Marsi, più recentemente in Terra d'Otranto; fatti che hanno assunto una certa gravità e che avevano allarmato assai le popolazioni, che vedevano indifesi i pastori evangelici, quello di San Benedetto dei Marsi, specialmente.

Abbiamo poi avuto i fatti di Noto e quelli di Floridia.

Per i fatti di Noto, ella ha richiamato la vita di San Corrado. San Corrado (ho qui la sua biografia) è un concittadino dell'onorevole Raineri, che dovrebbe conoscerlo assai bene; ma è un santo che si presta molto alla comicità. Ad ogni modo, la persona che ha scritto la vita di San Corrado si è mantenuta negli stretti limiti della critica, di quella critica che deve essere consentita, perchè non si capisce come le religioni pos-

sano competere fra loro se non facendosi reciprocamente la critica, naturalmente nei limiti onesti. E questa critica appunto è fatta nei limiti onesti. A questa critica pertanto, si rispose con prediche dal pulpito, e con manifestini violenti nei quali fra le altre cose si diceva: « Bisogna dare una lezione al sedicente pastore evangelico, che tiene un magazzino di culto nella via tale ».

Venne in seguito assediato questo preteso magazzino di culto, ne venne incendiata una parte; venne minacciato e aggredito il pastore, un venerando uomo, il Fasulo, il quale fu costretto a fuggire insieme con la sua figliuola. I colpevoli di tutto ciò sono rimasti impuniti, essendosi trovato che non vi era luogo a procedere per insufficienza di prove; ma ciò non deve sorprendere, perchè la tutela del pastore di Noto era affidata a un delegato, certo Navarra, il quale nulla fece per impedire le violenze che si andavano commettendo, ed anzi sembrava che gioisse di queste violenze, perchè notoriamente appartiene al partito clericale; egli nulla fece, non denunciò i colpevoli di fatti a cui pure aveva assistito; e quindi è spiegabile che il magistrato non abbia potuto punire i rei.

Il predicatore era stato l'istigatore dal pulpito e si doveva riconoscere la sua responsabilità.

Forti di questo precedente, gli abitanti di Floridia lanciarono un manifesto perchè non si tollerasse a Floridia, come non si era tollerato a Noto, che un « impostore » venisse ad insultare alla sacrosanta religione di Gesù Cristo. Ora questa è una istigazione firmata da un cittadino e c'è il tipografo che fa testimonianza circa la persona del reo. Questi sono fatti che possono venire accertati con tutta facilità.

A Floridia si ripete lo stesso assalto contro il pastore Gabinelli, che viene assediato in chiesa e vi deve rimanere per sei ore, finchè la truppa va a liberarlo. E sapete chi fece intervenire la truppa, che altrimenti, per opera della pubblica sicurezza, non sarebbe intervenuta? Il cancelliere Antonino Romago. Orbene, veggasi combinazione, quel cancelliere venne traslocato immediatamente, quasi per punizione, e si dice che, rivoltosi al procuratore del Re di Siracusa per chiederne il motivo, gli fosse risposto che così avrebbe imparato a non prendere la difesa dei protestanti.

E volete sapere chi ha fatto una circolare invitando la cittadinanza a cacciare il pastore da Floridia? La moglie del sotto-

prefetto del luogo, la quale ha il diritto di credere in qual Dio voglia, perchè nessuno la può incolpare di avere una fede anzichè un'altra, ma in qualità di moglie del sottoprefetto, che abita nei luoghi dove sono avvenuti questi fatti gravissimi, deve sentire la responsabilità della sua azione e conservare quel contegno prudente che le circostanze esigono.

Ultimamente a Bisaccia, in provincia di Avellino, un pastore evangelico, certo Bedio, fu costretto a fuggire, e ancora non ha potuto ritornare nella sua chiesa assalita dalla folla esasperata, istigata dal pulpito. Gli evangelici di Roma stabilirono l'altro giorno di insediare nuovamente, come è loro diritto, questo pastore evangelico a Bisaccia; ma il sottoprefetto di Sant'Angelo dei Lombardi telegrafò che non poteva garantire l'ordine pubblico. Questo telegramma ella, onorevole sottosegretario, potrà trovare al Ministero dell'interno. Ed è gravissimo che non si possa garantire ai ministri di un culto, che è degno del massimo rispetto come tutti i culti, la libertà di predicare la loro religione.

Siamo in un secolo spiritualista, si dà una grande importanza alle cose dell'anima; almeno così dicono i cattolici, che hanno portato queste questioni perfino al Congresso di psicologia. Essi dicono che tutto il mondo è spiritualista e che le questioni dello spirito hanno il maggior valore. Orbene, il Governo dia ad esse altrettanto valore quanto ne danno loro. Io vedo invece che il Governo non dà gran valore ai problemi dello spirito; infatti se in quella città un anarchico o un rivoluzionario avesse tentato alla siepe di un proprietario, il Governo avrebbe mandato centinaia e centinaia di soldati con la baionetta in canna per difendere la proprietà.

Io domando al Governo di difendere il più alto patrimonio che abbia l'umanità, cioè la libertà di pensiero e di coscienza.

PRESIDENTE. Segue la interrogazione dell'onorevole Ciccotti al ministro delle finanze, « per sapere se nel presentare il progetto di sistemazione degli avventizi catastali, intenda assicurare, come di ragione, la preferenza a quelli che hanno maggiore anzianità e titoli di studi, quali la licenza ginnasiale, la licenza tecnica, ecc. »

Non essendo presente l'onorevole Ciccotti, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue la interrogazione dell'onorevole Staglianò ai ministri delle finanze e dell'in-

terno, « sulla esclusione dei comuni del mandamento di Chiaravalle Centrale dall'elenco dei danneggiati dal terremoto del 1908, che dalle verifiche risultarono avere riportato danni in proporzioni maggiori e più gravi di molti comuni inclusi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il mandamento di Chiaravalle Centrale, situato sul versante Jonio della provincia di Catanzaro, e prossimo al circondario di Cotrone il quale rimase completamente illeso dal terremoto del 1908, si compone, oltrechè del capoluogo, di sei comuni, che sono Argusto, Gagliato, San Vito sul Jonio, Torre di Ruggiero, Cenadi e Cardinale.

Nelle verifiche eseguite dal personale tecnico di finanza nel gennaio e nel febbraio 1909, cioè in tempo assai vicino a quello del terremoto, si constatò che, nei due comuni di Cardinale e di San Vito sull'Jonio, nessun danno si era verificato, e che, tanto a Cenadi quanto a Torre di Ruggiero, un solo fabbricato era diventato inservibile.

Di fronte a queste risultanze e al silenzio mantenuto dalle autorità, l'Amministrazione non ha più avuto occasione di occuparsi di questi comuni, se non per sgravare completamente della tassa i due fabbricati dichiarati inabitabili, per procedere alla diminuzione, in tutto o in parte, di quella degli altri, per i quali il valore locativo era risultato diminuito d'un terzo. Ciò a norma di legge.

Negli altri tre comuni, Argusto, Chiaravalle Centrale e Gagliato, il numero dei fabbricati danneggiati risultò alquanto maggiore. Però, la percentuale non ha mai raggiunto il cinque per cento, ossia quel minimo voluto perchè i comuni potessero essere inclusi nell'elenco stabilito dalla legge 12 gennaio 1909.

Vistisi esclusi da questo elenco, i tre comuni ricorsero. Fu fatta una seconda revisione in contraddittorio coi proprietari e con le autorità locali; ma anche questa seconda revisione non ha potuto che confermare i risultati della prima. Sono quindi spiacevole di dover annunziare all'onorevole Stagliano che nessuno di questi tre comuni può essere compreso nell'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del 1908.

PRESIDENTE. L'onorevole Stagliano ha facoltà di dichiarare sesì a sodisfatto.

STAGLIANO. La verità è che l'elenco dei comuni danneggiati dal terremoto del

28 dicembre 1908 si fece più per influenze politiche che per valutazione giusta ed obbiettiva dei danni effettivamente sofferti, delle case distrutte o rese inabitabili dal flagello del terremoto. Da ciò è dipeso che vi furono inclusi molti comuni che seppero del terremoto per inteso dire, e ne furono invece esclusi parecchi altri comuni i quali ebbero dolorosamente danni effettivi e reali.

Io non debbo far paragoni che sarebbero sempre odiosi, sebbene nella specie cadrebbero a proposito. Ma, occupandomi singolarmente di Chiaravalle Centrale, di Argusto e di Gagliato, posso affermare con piena sicurezza che questi comuni, che ebbero danni dal terremoto del 1905, ne ebbero maggiori, più terrificanti e desolanti, dal terremoto del 1908. Ebbene, mentre questi tre comuni non ebbero cosa alcuna per il terremoto del 1905; furono poi esclusi, con palese e manifesta ingiustizia, dall'elenco del terremoto del 28 dicembre 1908.

In seguito a tale esclusione ed in seguito alle vivissime loro lagnanze, che furono portate anche in Parlamento, si fecero delle verifiche, e queste, per quanto io sappia, hanno portato che il danno sofferto da questi tre comuni è in maggiore proporzione di quelli sofferti dagli altri tre inclusi nell'elenco. Per Chiaravalle Centrale esso supera il cinque per cento.

Credo che la relazione, accennata dal sottosegretario di Stato, non debba essere esatta; ivi, ad esempio, Chiaravalle è posto vicino a Cotrone, mentre dista centinaia di chilometri, è cioè in un altro versante e in un altro circondario.

Ma dopo tutte queste verifiche e controverifiche, i tre comuni non hanno mai potuto ottenere nulla, non ostante si tratti, non di un'opera di beneficenza e di pietà, ma del rispetto di un sacrosanto loro diritto.

Ma vi è di più, e ciò serve a giustificare maggiormente le loro lagnanze. Mentre la massa dei comuni, compresi nell'elenco dei comuni danneggiati, è stata esclusa dall'osservanza del decreto 1909, che stabilisce le regole e le norme per le nuove costruzioni e riparazioni, i tre comuni di Chiaravalle, Argusto e Gagliato, come del resto tutti i comuni del mandamento di Chiaravalle, vi sono stati inclusi; e così, poichè sembra che i magistrati italiani gareggino nell'applicazione delle parti odiose delle leggi mentre mai hanno trovato modo di eseguire quella legge sulla Calabria, che solo dopo il terremoto si è potuta avere, dobbiamo deplorare ordinanze di

pretori che prescrivono la demolizione di interi fabbricati per un nonnulla, ad esempio perchè il supporto di una porta non corrisponde all'intero spessore del muro, perchè la fascia dei mattoni non è distante 60 centimetri ma 62 e mezzo, cosicchè quelle popolazioni non sono neppure lasciate libere di provvedere alle loro miserie.

Ora io credo che non si possa immaginare una ingiustizia maggiore di questa; perchè o quei comuni non sono stati danneggiati, ed allora devono essere esclusi dall'osservanza degli obblighi del decreto 1909, che tra l'altro diminuisce il valore dei fabbricati; o sono stati danneggiati, ed allora devono essere inclusi nell'elenco.

E non vi può essere opera di Governo che possa giustificare questa stridente contraddizione, a meno che non si arrivi alla sopraffazione, come è accaduto per il comune di Olivadi il quale, benchè distrutto per tre quarti dal terremoto e quindi escluso dall'elenco dei comuni danneggiati, vide soffocate le sue legittime aspirazioni in un rivolo di sangue sparso col piombo dei carabinieri.

Ma questo significa soltanto che il loro buon diritto è stato sanzionato dal sangue di tanti martiri.

PRESIDENTE. Onorevole Staglianò, i cinque minuti sono passati da un pezzo. Venga alla conclusione!

STAGLIANÒ. Ho finito. Riassumo il mio dire in questo dilemma: o si è riconosciuto il buon diritto di questi comuni e quindi debbono essere compresi nell'elenco dei comuni danneggiati, nel caso contrario debbono essere esclusi almeno dagli obblighi del decreto del 1909. Mantenere le due cose, assolutamente non si può.

Questo ho voluto dire alla Camera, sia perchè non vi è maggior colpa del silenzio quando si devono sostenere sacrosanti diritti, sia per rilevare l'inerzia del Governo, delle cui dichiarazioni non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

GALLINO, sottosegretario di Stato per le finanze. Comprenderà l'onorevole interrogante che io non posso e non debbo fare confronti, nè paralleli tra i comuni inclusi o esclusi.

Sino a prova contraria devesi ritenere che i comuni inclusi nell'elenco dei danneggiati sono appunto quelli che ebbero al-

meno il cinque per cento di case inabitabili.

In quanto ai tre comuni, dei quali l'onorevole Staglianò si è occupato, ripeto che una prima verifica dimostrò come in nessuno di essi si fosse raggiunto questo minimo, e che essendosene fatta, in seguito a proteste sollevate, una seconda in contraddittorio con le autorità e con i proprietari, risultarono confermati gli accertamenti della prima.

Non posso ammettere quindi come, dopo questa doppia constatazione contraria, il risultato al quale pervenne l'Amministrazione si possa dichiarare non esatto.

In quanto però alla seconda proposta dell'onorevole Staglianò, questa potrà formare oggetto di studi, per quelle evenienze che saranno del caso.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Leali, al ministro del tesoro, « per sapere quali provvedimenti intenda prendere affinchè siano accettate le monetine da centesimi 20 che presentemente vengono rifiutate dagli uffici governativi ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

PAVIA, sottosegretario di Stato per le finanze. Sono lieto di dare all'onorevole Leali una risposta, la quale può anche interessare altri colleghi che si sono occupati della stessa questione.

I fatti lamentati dall'onorevole Leali hanno avuto una modesta ripercussione in alcuni uffici governativi, specialmente in quelli di Arezzo, Bari, Benevento, Brescia, Caserta, Cosenza, Lecce, Macerata, Perugia; ho studiato anche il collegio di Ronciglione, per vedere se, anche in esso, fosse accaduto qualche fatto consimile.

L'origine dolorosa del rifiuto, da parte degli uffici governativi, di accettare le monetine di nichel, è provenuta dal fatto che, un'organizzazione di persone, indubbiamente delinquenti, aveva sparso la voce che le monete di nichelio misto erano false, per poterle accaparrare a dieci centesimi, e portarle poi agli uffici governativi, ritraendone il vero valore di centesimi venti.

Data la paura che si era facilmente diffusa, specialmente nelle provincie che ho indicate, gli ufficiali governativi si sono impauriti alla loro volta, specialmente per la responsabilità che hanno circa la restituzione delle monete da farsi alle tesorerie.

Appena l'Amministrazione del tesoro è venuta a conoscenza di questi fatti, ha fatto analizzare, per mezzo della Zecca,

queste monete ed ha trovato che l'aliquota di quelle false era assolutamente infinitesimale. Con telegramma quindi ha dato ordine a tutte le Intendenze di finanza di usare la massima larghezza nel ricevere tali monete, non bastando la supposizione che fossero false per ricusarle. Di più: con circolari del 23 dicembre 1909 e del 27 maggio 1910, e, da ultimo, con provvedimento adottato dall'Amministrazione del tesoro in questi giorni, si è dato ordine a tutti gli ufficiali governativi, non solo di non ostacolare ma di agevolare anzi con la massima larghezza il servizio pubblico per queste monete.

Questa dunque è la parte, diremo specifica, per quanto riguarda la presupposta falsità. E ripeto che ho guardato se nel collegio rappresentato dal mio egregio amico onorevole Leali fosse avvenuto qualche altro fatto nei riguardi del cambio ed ho potuto constatare che in due paesi, a Ronciglione e a Voltano, un ufficiale governativo aveva rifiutato queste monete, ma che nelle operazioni di cambio la tesoreria di Roma non ha mai restituito una sola moneta da venti centesimi alla regione che l'onorevole Leali così degnamente rappresenta.

Queste disposizioni dunque, d'ordine specifico, hanno poi avuto una maggiore diffusione con provvedimenti di ordine generale, perchè si è ordinato a tutte le Intendenze di essere larghissime nel cambio delle monete di nichelio, e si è rivolta preghiera alla Banca d'Italia perchè non soltanto nelle sedi dei capoluoghi ma anche nelle succursali ed agenzie non mettesse limite alcuno nel loro cambio.

Questi provvedimenti spero tranquillizzeranno non soltanto l'onorevole Leali, ma anche gli altri colleghi che hanno presentato interrogazioni in questa materia. E posso infine dichiarare che si sono fatte vive sollecitazioni al Ministero dell'interno perchè non sia possibile una nuova alzata di scudi da parte di questa organizzazione di maulaugurati delinquenti che con la frode tentano di fare lucri indegni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Leali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEALI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario per la esauriente risposta, e me ne dichiaro soddisfattissimo, nella speranza che non avvengano più gli inconvenienti lamentati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Alfredo Capece-Minutolo al

ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se creda opportuno ed urgente di dare all'Amministrazione degli scavi di Pompei un'assoluta autonomia amministrativa, e ciò per assicurare agli scavi stessi quell'incremento che è vivo desiderio di tutti ».

Non essendo presente l'onorevole Alfredo Capece-Minutolo, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Merlani al presidente del Consiglio « per sapere se non creda opportuno di aggiungere ai provvedimenti d'ordine economico, che lo Stato intenda prendere per il periodo delle feste commemorative del 1911, una disposizione legislativa la quale interdisca per l'anno 1911 l'aumento, sotto qualsiasi forma, delle pigioni tanto a Roma che a Torino ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

CALISSANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Posso assicurare l'onorevole Merlani che l'argomento, che è oggetto della sua interrogazione, è oggetto di studi da parte del Consiglio dei ministri; e che appena le risoluzioni opportune potranno essere adottate, saranno annunziate alla Camera.

E se egli presenterà una nuova interrogazione, avrà qui specifiche risposte dal presidente del Consiglio.

Spero che egli potrà essere soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLANI. Prendo atto volentieri delle speranze e delle promesse dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Per ora non mi dichiaro nè soddisfatto nè insoddisfatto; ma fra non molto ripresenterò l'interrogazione, poichè credo che contenga una proposta che può essere, più che opportuna, necessaria, perchè durante le feste commemorative è necessario che il popolo che festeggia le grandi date della patria, abbia anche un po' di tranquillità d'animo e sia disposto più a benedire le feste che a maledirle. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Viazzi al ministro dell'interno « per sapere se non creda sia il caso di provvedimenti energici per richiamare la pubblica sicurezza ad una più cauta e prudente manifestazione della sua attività di collaborazione giornalistica, massime trattandosi di asseriti arresti da eseguirsi e che non potevano essere eseguiti ».

Non essendo presente l'onorevole Viazzi, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Buonanno al ministro dei lavori pubblici « per sapere, in base a quali criteri morali ed industriali la Direzione generale delle ferrovie abbia creduto di dovere limitare ai soli abitanti del comune di Roccasecca il beneficio del biglietto d'irradiazione per le zone Roccasecca-Napoli-Roma, Roccasecca-Avezzano e Sparanise-Gaeta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Recentemente, a modificazione delle tariffe approvate con la legge del 1907, si è stabilita, con decreto reale 29 luglio 1909, n. 626, da convertirsi in legge, la condizione che il punto di irradiazione dal quale ha origine l'abbonamento debba essere la dimora abituale di chi chiede la concessione.

Quando questo decreto sarà presentato alla Camera per essere convertito in legge l'onorevole Buonanno potrà dire tutte le ragioni che militano a favore della sua tesi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Buonanno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONANNO. Naturalmente, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Ricorderò che questa stessa questione venne sollevata qui dall'onorevole collega Salvia, il quale, purtroppo, ebbe il risultato che ottengono coloro che presentano certe interrogazioni; una risposta poco soddisfacente da parte del sottosegretario, ed una dichiarazione di non soddisfazione da parte degli interroganti; e chi s'è visto, s'è visto.

Io speravo d'essere più fortunato; ma purtroppo m'accorgo che, se i Ministeri passano, certe anomalie del servizio di Stato rimangono...

LEALI. E resta il commendator Bianchi!...

BUONANNO. ... e l'effetto è il disprezzo assoluto delle precise disposizioni della legge.

Ricorderò che, nella legge organica del 7 luglio 1907, circa l'ordinamento delle ferrovie dello Stato, nella parte degli allegati e delle tariffe, costituente il capo terzo, provvedendosi ai biglietti di abbonamento ordinario, si stabiliva, al numero 6: « Sui prezzi della presente tariffa, è concessa la riduzione del trenta per cento, allorchando l'itinerario, pel quale viene richiesto l'abbonamento, è formato da linee irradianti

da un medesimo centro, purchè concorrano queste due condizioni: a) che lo sviluppo chilometrico dell'itinerario non superi i 500 chilometri; b) che la distanza massima dal centro d'irradiazione, per ogni tratto, moltiplicato per tre, non superi la somma dei 500 chilometri »... (*Interruzioni*).

Questa disposizione di legge, che fu adottata in esperimento per un biennio, si dovette poi prorogare per un altro anno, per quindi diventare definitiva. Ebbene questa proroga s'ebbe, in base al decreto reale 29 luglio 1909, n. 626, citato dal sottosegretario, e che è il seguente:

« L'applicazione in via d'esperimento delle tariffe per libretti di abbonamento costituenti gli allegati 6, 6-a, 6-b e 6-c è prorogata per un anno, e cioè fino al 31 luglio 1910, giusta il nuovo testo, risultante dagli uniti esemplari dei suddetti allegati, vistati dai ministri proponenti e formanti parte integrante del presente decreto ».

In altri termini, col decreto del 29 luglio, non si doveva che puramente e semplicemente prorogare una disposizione di legge; e le ferrovie dello Stato hanno trovato il modo d'aggiungere un'altra condizione alle due che ho citato: cioè, la dimora normale nel centro d'irradiazione.

Esaminiamo ora le conseguenze di questa che insisto nel chiamare un'assoluta illegalità. Siccome nelle provincie meridionali i centri ferroviari sono tanto scarsi, dopo questa disposizione contenuta nella legge Gianturco, molti professionisti e commercianti, i quali esplicano la loro attività in Roma e Napoli e nelle città lungo la linea Roma-Napoli, trovarono che, facendo centro a Roccasecca, si poteva combinare un abbonamento Roccasecca-Napoli-Roma, Roccasecca-Avezzano e per qualche altro tratto.

Gli abbonamenti piovvero a migliaia, e fruttarono anche un discreto beneficio finanziario all'esercizio di Stato: perchè, se gli abbonamenti per la Roma-Napoli erano x , questi abbonamenti diventarono $10x$. Ed io non posso trattenermi dal segnalare all'onorevole sottosegretario il fenomeno economico che si è verificato sulle ferrovie ungheresi dove le così dette tariffe differenziali, che furono applicate per un alto concetto politico, cioè per avvicinare le lontane regioni della monarchia, dettero un buon risultato economico.

Ond'è che molti paesi, compreso il nostro, fecero di tutto per adottare le tariffe differenziali. Queste tariffe, che portano con

sè il minor costo ed il maggior consumo e che si risolvono a beneficio dell'esercizio di Stato ed anche d'una ben meritata classe di professionisti ed industriali del Mezzogiorno, sono avversate da questa disposizione, che è non solo illegale ed antieconomica, ma anche (dico qualche cosa di più) umoristica: perchè non poteva venire in mente al compianto Gianturco di dare, per esempio, facilitazioni di questo genere, per favorire soltanto gli ottimi cittadini di Roccasecca, che sono circa 5.000.

Di più, nel periodo di esperimento, sa l'onorevole sottosegretario di Stato quanti sono stati i cittadini di Roccasecca che hanno usufruito di questo vantaggio? Uno solo, (*Si ride*) la cui fotografia le ferrovie dello Stato farebbero bene a conservare gelosamente, perchè si sarebbe incomodato il Parlamento per una disposizione, il Re per firmare il decreto, i ministri per firmare le tabelle, solo allo scopo di favorire questo fortunato cittadino di Roccasecca, istituendo una specie di uso civico degli abbonamenti ferroviari. Ripeto che la interpretazione data dalla Direzione delle ferrovie dello Stato è illegale, antieconomica, antiggiuridica; ed invece di aspettare che questo famoso decreto venga alla Camera per essere convertito in legge, perchè chi sa quanto tempo occorrerà, io prendo impegno di presentare alla Camera un'apposita mozione.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'onorevole Buonanno voleva da me la buona occasione di fare un bel discorso, come lo ha fatto ora, ma non doveva passare attraverso a me. Avrebbe dovuto fare la domanda in questo senso: se si credeva opportuno o no di modificare il decreto del 1909, relativo ai biglietti.

Se ella poi deve fare osservazioni, proposte di legge, mozioni, ecc., le faccia, ma con un altro sistema, non con quello di una interrogazione vaga, in cui non è determinato il concetto che voleva dimostrare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Merlani al ministro di grazia e giustizia « sulla sorte del disegno di legge riguardante le ferie giudiziarie ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

GUARRACINO, *sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e i culti*. Il disegno di legge sulle ferie giudiziarie, approvato dal Senato del Regno, è ora innanzi alla Com-

missione parlamentare eletta dagli Uffici. Nel seno di questa Commissione erano sorti dispareri, per effetto dei quali l'onorevole Guardasigilli ha sentito il bisogno di intervenire personalmente nella Commissione ed è riuscito a raggiungere l'accordo su tutti i punti. È stato nominato il relatore in persona dell'onorevole Cimorelli e, tra qualche giorno, la relazione sarà presentata alla Camera. Cosicchè il disegno di legge potrà, occorrendo, anche tornare al Senato prima delle vacanze estive e divenire legge, da essere applicata per le prossime ferie giudiziarie.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MERLANI. Prendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato e mi auguro che, prima delle vacanze estive, questo progetto venga presentato alla Camera e possa avere la sua attuazione nelle prossime ferie giudiziarie.

Questa mia interrogazione io l'aveva presentata, soltanto perchè era venuto al mio orecchio che la Commissione aveva mandato tutto a monte; e siccome il progetto del Senato risolveva un problema che è abbastanza grave, quello cioè di conciliare le vacanze dei magistrati e, diciamo pure, quelle degli avvocati col regolare e continuato servizio dell'amministrazione giudiziaria, a me pareva inopportuno che la Commissione mandasse a monte un progetto così buono e così opportuno.

Ripeto: prendo atto delle promesse del sottosegretario di Stato e faccio l'augurio che presto questo disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Scaglione, al ministro dei lavori pubblici, « sulle condizioni statiche della stazione ferroviaria di Gerace Marina dopo il terremoto del 28 dicembre 1908, e sulla convenienza, anche per far cessare l'agitazione ivi esistente, di diroccare l'attuale pericolante fabbricato, costruendone uno di pianta, in modo da soddisfare anche le aumentate esigenze dei viaggiatori e del traffico »; ma non essendo presente l'onorevole Scaglione, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Scorciarini-Coppola, al ministro delle finanze, « per sapere se si preoccupa del grave danno che risentiranno i piccoli comuni, nei quali l'appalto del dazio dà dei proventi minimi, dalla disposizione dell'articolo 346 del regolamento 17 giugno 1909,

n. 455, e nell'affermativa se e come intenda di provvedere ».

GALLINO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Chiedo che questa interrogazione sia rimessa a domani.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate le interrogazioni seguenti:

Scaglione, al ministro dei lavori pubblici, « sulla convenienza e necessità di far proseguire sino a Reggio Calabria il treno omnibus n. 3761 che attualmente cessa a Rocchetta Jonica, onde i viaggiatori che debbono percorrere la linea jonica avessero coincidenza col treno diretto che viene da Napoli ed anche un treno comodo per recarsi al capoluogo del circondario ed a quello della provincia »;

Colosimo, al ministro delle finanze, « per sapere se, in seguito alle verifiche eseguite, intenda includere nello elenco dei comuni danneggiati dal terremoto 1908, quelli della provincia di Catanzaro che invocano un gran tempo tale provvedimento »;

Cipriani-Marinelli, al ministro degli affari esteri e di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se e come intendano dare posizione stabile ai delegati commerciali addetti presso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero »;

Materi, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per conoscere come intenda applicare gli articoli 6 e 7 della legge 31 maggio 1904 per la costituzione del patrimonio dei Monti frumentari in Basilicata, relativamente alla concessione del grano che il demanio dello Stato riscuote in quella provincia a titolo di prestazione perpetua ».

Così sono esaurite le interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno di oggi.

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze.

La prima è quella degli onorevoli Cameroni, Di Saluzzo, Montù e Casalini, al ministro della guerra, « intorno all'opera ed ai giudizi della Commissione inquirente sulle responsabilità relative alla questione Testa; per conoscere: a) se consenta nel rigorismo aprioristico col quale la Commissione interpretò i limiti del proprio mandato così da inibirsi anche un semplice voto per quelle riparazioni a favore del Testa che pur s'imporgono legalmente ed onestamente dopo

l'accertamento delle superiori responsabilità, causa unica della di lui mancanza disciplinare; tanto più che la Commissione — reputando coonestare tale rigorismo ed attenuare, col pretesto del mancato danno diretto, le responsabilità superiori accertate — esorbitò invece dai limiti del mandato stesso, istituendo una nuova istruttoria di merito alla quale il Testa fu iniquamente tenuto estraneo; b) se intenda persistere nel rifiutare al Testa la comunicazione già spontaneamente e lealmente proffertagli delle risultanze su cui si basano i pubblici giudizi della Commissione ».

Sullo stesso argomento gli onorevoli Cameroni, Di Saluzzo, Montù e Casalini hanno presentato anche un'altra interpellanza al presidente del Consiglio ed al ministro della guerra « per conoscere i loro intendimenti di fronte alle ultime emergenze del caso Testa e cioè alle falsità denunciate nelle relazioni ministeriali 22 agosto 1903 al Consiglio di Stato ed 11 dicembre 1903 al Consiglio dei ministri, la prima delle quali mise capo ad un parere sfavorevole della minoranza del Consiglio di Stato sul ricorso del Testa al Re; la seconda al decreto 17 dicembre 1903 che per respingere il ricorso adottava il detto parere di minoranza anziché quello favorevole della maggioranza del Consiglio di Stato ».

Reputo che queste due interpellanze possano venire svolte contemporaneamente.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

L'onorevole Cameroni ha facoltà di svolgere queste due interpellanze.

CAMERONI. Mi duole, ma non mi preoccupa, onorevoli colleghi, il fatto che, ritornando per la terza volta alla Camera a parlare sul caso Testa per reclamare quella giustizia sostanziale e piena che a lui fu finora negata e denegata anche dall'attuale ministro, l'onorevole Spingardi, oggi io mi assumo di fronte a quest'ultimo dopo i successi da lui ottenuti, intendo dire nella discussione del bilancio, di cui durano ancora gli echi, una parte analoga, fatte le debite proporzioni rispettive, a quella dell'antico schiavo romano, a cui si faceva lecito con le sue acerbe punture di richiamare alla realtà della vita i Cesari inebriati dal trionfo.

Che il ministro Spingardi abbia bene e solidamente avviata la risoluzione di quelle riforme organiche e tecniche che egli ha promesso nel suo discorso-programma, io

non posso nè voglio contestare. Sono però convinto come giurista e come uomo d'onore che egli, rifiutando al Testa le riparazioni positive dovutegli, non ha tenuto fede ad altra delle promesse che in quel discorso-programma egli ci ha fatto quando, col consenso di tutti noi, si proponeva di tenere alto il morale dell'esercito, curando in pari modo, si noti, e la disciplina e la giustizia.

Di fronte al caso Testa, le cui origini remote risalgono al 1901, potrebbe a taluno sembrare non strano che il ministro attuale, onorevole Spingardi, mi opponesse una specie di cosa giudicata (eccezione sempre decorosa, perchè la cosa giudicata è assistita dalla presunzione di verità, ma non sempre moralmente simpatica), come appunto la oppose a me il suo predecessore, il ministro Viganò, il 4 marzo 1907, nell'assicurare alla Camera che nel caso Testa egli non solo non aveva ravvisato reato ma aveva constatato essersi l'autorità militare contenuta, anche dal lato disciplinare, in modo corretto. E si spinse allora il ministro Viganò, con un accento molto rude di affermazione ferma, si spinse perfino a negare che fosse stato intercettato da alcuno il reclamo gerarchico 6 gennaio 1902 del colonnello Testa, mentre lo stesso generale Gobbo che lo ha intercettato lo ha ammesso, ed è pacifico.

Ma oggi, oggi in realtà, dopo che il ministro Casana, invitato dalla Commissione d'inchiesta a prendere i provvedimenti di sua competenza, dopo avere consultato il generale Baldissera, poi il consigliere di Stato Berio, poi la Commissione dei ricorsi da lui istituita, ebbe a rettificare la falsa ed infamante motivazione del decreto 30 marzo 1902, con la quale il colonnello Testa veniva sospeso dall'impiego, e dopo che ha fatto, in conseguenza di questa rettifica, revocare una serie di decreti che qui per brevità non elenco, mediante le quali revoche si veniva a collocare il Testa in posizione ausiliaria; con questi provvedimenti, dico, la cosa giudicata è stata tolta di mezzo e tutta la questione è nuovamente sottoposta al Parlamento, alla giustizia amministrativa, ed alla pubblica opinione.

Invece il ministro Casana, nominando, in seguito alla mia seconda interpellanza del 30 novembre 1908, una Commissione che esaminasse le superiori responsabilità nel caso Testa, volle interdirci *a priori* la possibilità di provvedere ulteriormente alla riparazione dovuta al Testa. E fece anzi divieto esplicito alla Commissione di occu-

parsi d'altro, fuorchè di accertare le responsabilità superiori.

E questa coartazione la logica e la giustizia non comportano.

Se la Commissione nominata dal Casana fu in grado, come lo fu, di accertare che in più e più riprese i superiori del Testa commisero illegalità a di lui danno, come è possibile (se la logica esiste ancora a questo mondo) negare poi che i provvedimenti consecutivi a quella illegalità siano viziati di nullità e quindi da porsi nel nulla?

Lo stesso onorevole ministro Spingardi poi, col prendere atto, dirò così semplicemente, senza reazione, di qualche altra, dirò eufimisticamente, illegalità emersa di recente, e nell'illudersi di riparare con qualche formale e platonica rettifica a qualche altra di queste illegalità di recente denunciate, ha ancora col fatto proprio accettato di mettere in discussione tutta la materia riferentesi al Testa.

Ridiscutiamola, adunque, onorevoli colleghi, a fondo con quella sobrietà relativa, che la discrezione verso la Camera mi impone, riservando alla fine gli episodi, dirò le male fioriture più recenti di questo caso, per fermarmi sopra i tre punti essenziali: esclusione del Testa dall'avanzamento a colonnello, sospensione dall'impiego, reiezione del ricorso del Testa stesso al Re. Terrò presente, come l'ambito della mia interpellanza mi impone, specialmente il responso della Commissione nominata dal Casana che è l'ultimo motivato e quindi discutibile, perchè i responsi non motivati io non li accetto da nessuno, fosse anche dalla Commissione d'inchiesta sull'esercito.

Questo è l'ultimo responso motivato sopra il caso Testa, e questo terrò presente specialmente nello svolgimento della mia interpellanza, non senza però farvi notare, onorevoli colleghi, talune anomalie circa il funzionamento ed il procedimento di questa Commissione.

A parte le qualità morali delle egregie persone chiamate e comporla, originariamente i generali Riva Palazzi, Saletta e Lamberti, è certo che ha fatto una certa impressione, e anche nella stampa ortodossa è stata ripetuta questa meraviglia, di vedere ancora una Commissione composta tutta di militari, mentre in questo caso specialmente, come del resto in tutti i casi di questo genere, doveva preoccuparsi di ripudiare il pregiudizio che il cameratismo e lo spirito di casta annebbias-

sero nella amministrazione della guerra il senso della giustizia e dell'onestà. Ma c'è dell'altro.

Questa Commissione, appena nominata, ebbe due perdite, cioè quella del generale Riva Palazzi che si dimise, e quella del generale Saletta che morì.

Il Ministero della guerra allora pensò di associare al superstite, generale Lamberti, un solo altro commissario e, tanto per non uscire dall'ambiente, nominò l'avvocato fiscale militare commendatore De Vico, ineccepibile come persona; ma, voi, onorevoli colleghi, comprenderete subito che una Commissione composta di due membri non è più una Commissione perchè il carattere e la garanzia del giudizio collegiale non esistono più.

La Commissione, all'inizio dei suoi lavori, si fece carico di domandare al colonnello Testa se voleva essere ascoltato; ed il Testa, ritenendo che la voluminosa documentazione del suo caso fosse sufficiente ad illuminare i suoi nuovi giudici, e d'altra parte non volendo caricarsi della spesa inutile del viaggio da Torino a Roma, spesa che gli sarebbe toccata, ove si fosse spontaneamente recato a deporre, rispose di essere a disposizione della Commissione qualora questa avesse creduto di citarlo d'ufficio o, in caso diverso, gli avesse sottoposti dei quesiti per iscritto.

I quesiti non vennero, come non venne la citazione a comparire, ma successe un guaio. Durante l'inchiesta della Commissione dei due, si affacciò ai commissari l'opportunità di istituire una nuova istruttoria relativa specialmente ai fatti precedenti l'esclusione del Testa dall'avanzamento; furono perciò citati a comparire in Roma parecchi ufficiali per deporre, dopo tanti anni, su fatti precedenti alla esclusione del Testa dall'avanzamento.

Pareva logico, giusto ed umano che i risultati di questa nuova inchiesta dovessero essere constatati al colonnello Testa e che quindi egli fosse chiamato a confronti. Invece nulla di tutto ciò; il Testa fu tenuto iniquamente estraneo a questa nuova inchiesta ed egli si dovette riserbare la meschina soddisfazione, allorchè il parere della Commissione dei due venne pubblicata, di allegare ad una sua contro-relazione al ministro della guerra una parte riservata nella quale dimostrava che taluno di quegli ufficiali interrogati non aveva reso il dovuto omaggio nè alla verità nè alla lealtà militare.

Ciò che, del resto, parve più strano e più grave nella relazione della Commissione dei due, fu il modo col quale essa interpretò il suo mandato e lo pose in esecuzione.

Vi ho già detto, e credo che vi abbia meravigliato, che il ministro Casana interdisse espressamente alla Commissione di pronunciarsi in qualsiasi modo sulle riparazioni date dal Ministero fino allora al colonnello Testa, limitandone il compito nell'accertare le responsabilità dei superiori del Testa per le illegalità commesse.

Or bene, la Commissione prese *ad literam* la prima parte del suo compito, e cioè si guardò bene dal fare qualsiasi cenno a proposito di riparazioni ulteriori a favore del Testa; ma quando si trattò di accertare la responsabilità dei superiori, allora, allo scopo evidente di attenuarla, di assottigliarla, di annichirla, si pose, con una sequela di induzioni retrospettive, di calcoli di probabilità, a cercar modo di spiegare, come il danno, che derivò al Testa e che egli lamenta, per la illegalità dei superiori non fosse conseguenza unica e diretta di quelle illegalità, ma anche di altre circostanze e di altri accidenti fortuiti.

Non vi può sfuggire, onorevoli colleghi, la enormità ripugnante, giuridica e morale, di un siffatto modo di procedere, perchè è pacifico per chiunque abbia senso giuridico e morale che le violazioni di legge, debitamente accertate, hanno effetto immediato e diretto sopra i provvedimenti, che ad esse conseguono, e che i provvedimenti stessi debbono essere posti nel nulla quando siano viziati radicalmente da quelle inosservanze di forma, che la legge prescrive. L'abbandonarsi, come ha fatto la Commissione dei due, a queste ricostruzioni posteriori per vedere se, nonostante tutte quelle nullità, vi fossero state altre ragioni, che avessero potuto produrre il danno, lamentato dal Testa, è fare cosa antiggiuridica ed antimorale. Tanto varrebbe, dato un simile sistema, cancellare dalle nostre leggi tutte le disposizioni formali, tutte le norme, che sono garanzia di tutti, ed abbandonare al più, o meno, equo criterio dell'amministrazione le decisioni delle questioni, riguardanti tutti i privati cittadini.

Così, ad esempio, onorevoli colleghi, i due commissari non hanno potuto a meno di rilevare come la esclusione dall'avanzamento a colonnello del Testa fosse viziata da nullità radicale. Forse qualcuno di voi ricorderà, dallo svolgimento delle precedenti interpellanze, come al

Testa sia stata tenuta celata una nota caratteristica ben grave, che il colonnello Thermes il 15 ottobre 1901 gli aveva scritto sul libretto personale, mentre il tenente colonnello Testa era proprio alla vigilia della sua promozione a colonnello, nota caratteristica, colla quale lo si difiniva poco equanime con gli inferiori, in relazione a certa punizione, inflitta a taluno ufficiale al distaccamento del Colle di Tenda, che era ben accreditato, diro così, presso la famiglia del colonnello Thermes, punizione che fu revocata o ridotta dal Thermes. Quella nota non gli fu comunicata; e la conobbe soltanto quando, colpito come da un fulmine a ciel sereno, dalla esclusione dall'avanzamento domandò al colonnello quale appunto gli potesse essere stato fatto, perchè gli risultava essere il suo libretto mondo di appunti, ed essere qualificato buon ufficiale, che in 35 anni di servizio non aveva avuto, che tre giorni di arresti semplici.

Ciò posto, come fu ritenuto dalla maggioranza del Consiglio di Stato nel suo parere sul ricorso del Testa, la nullità della esclusione dall'avanzamento era evidente per questa inosservanza delle disposizioni regolamentari. Ma la Commissione dei due si fece carico di persuadere il ministro che quella non era stata la causa unica, che non si doveva ritenere nulla la esclusione, perchè, dicono i commissari, era un'abitudine invalsa quella di non comunicare le note caratteristiche agli ufficiali. Alla grazia! come si dice a Firenze. Se è un'abitudine quella di non comunicare le note caratteristiche, mi pare che « xè pezo el tacon del buso ».

E, onorevoli colleghi, è poi anche ridicola la pretesa della Commissione dei due, di negare ciò che il Consiglio di Stato, con una giurisprudenza consolidata, ha ritenuto ormai pacifico, che cioè la comunicazione della nota caratteristica sfavorevole ha lo scopo preciso di porre l'ufficiale in condizioni di difendersi, prima che la Commissione di avanzamento si sia pronunziata sul suo caso.

E sa, onorevole ministro, poichè vedo che ella garbatamente nega e sorride, chi lo dice? Lo dice il generale Gobbo, precisamente, nella istruzione mandata, calda calda, o fresca fresca, se le piace meglio, quell'anno stesso al reggimento comandato dal colonnello Thermes, nella quale si faceva la raccomandazione di comunicare la nota caratteristica sfavorevole agli ufficiali, perchè si potessero difendere in tempo avanti

alla Commissione di avanzamento. Quella disposizione, si capisce, il colonnello Thermes si guardò bene dall'applicarla, ma non l'applicò poi nemmeno il generale Gobbo, che predicava bene e razzolava male, ed a cui sarebbe spettata di farla osservare ai suoi subordinati, cioè al comandante la brigata, e poi, gerarchicamente, al comandante il reggimento.

Si è anche detto, dalla Commissione dei due, che il Testa si era già difeso abbastanza con una sua certa nota al comandante la divisione generale Gobbo, come se si potessero sostituire degli equipollenti alle forme di rigore stabilite dalla legge, come se si potesse sostituire una autorità, diciamo, inferiore, come quella del generale comandante la divisione, a quella della Commissione di avanzamento, che deve esaminare la eventuale difesa e giustificazione dell'ufficiale, ingiustamente qualificato.

Del resto, il presidente della Commissione di avanzamento, generale Rugiu, ha onestamente dichiarato nella sua deposizione che quella nota difensiva del Testa al comandante la divisione non fu presentata alla Commissione di avanzamento, come si pretendeva, ed aggiunse qualche cosa di più, e questa è anche una conferma, onorevole ministro, di un'altra autorità, certamente rispettabile, che la nota caratteristica sfavorevole si deve comunicare per la difesa dell'ufficiale.

Depone il generale Rugiu che se si fosse accorto in Commissione di avanzamento che la nota non era stata comunicata al Testa, avrebbe sospeso i lavori della Commissione, ed avrebbe domandato al Testa di produrre le sue giustificazioni.

Questo mi sembra un comunicato di fatto autentico abbastanza evidente in sostegno alla tesi che del resto è quella dal Consiglio di Stato concordemente sostenuta.

Ma la Commissione dei due ha voluto anche fare della amara ironia, ed ha voluto anche rilevare come il colonnello Thermes, dopo aver apposto in segreto quella nota con la quale si faceva passare un promovibile a colonnello, che doveva comandare un reggimento, come persona non equanime, e, scusate se è poco!, verso i suoi inferiori, in fine del libretto concludeva col giudizio: « ritengo idoneo il Testa alla promozione a colonnello ».

Ma questa era veramente la carezza data sulla fronte della persona alla quale si era data la stiletta nella schiena!

Questa era una ipocrisia delle più raffi-

nate, ed è veramente triste e doloroso che la Commissione dei due abbia voluto porci innanzi quasi come una giustificazione una causa estranea, diversa da quella della comunicazione della nota, che aveva portato all'esclusione dall'avanzamento del Testa.

Permane dunque, a mio avviso fermo e convinto, indiscutibile la nullità dell'esclusione del Testa dall'avanzamento.

Nullità che il Consiglio di Stato ha riconosciuto nel suo parere, e l'ha riconosciuta al punto, nel suo parere del novembre 1903, da giudicare che tutti i provvedimenti consecutivi, susseguenti a quella esclusione dall'avanzamento, devono ritenersi nulli e di nessun effetto, per la nullità che quella viziava.

E l'avrebbe anche ritenuta questa nullità, onorevoli colleghi, il Consiglio dei ministri, chiamato dal ministro Pedotti a pronunciarsi sul ricorso del Testa al Re, se il ministro Pedotti stesso, con una relazione di cui dirò, non avesse tendenziosamente influito sopra il consiglio stesso dei suoi colleghi.

Mi corre però l'obbligo, prima di lasciare questo punto della esclusione dall'avanzamento, di rispondere ad una obiezione che il ministro Casana mi fece qui il 30 novembre 1908 circa l'esclusione dall'avanzamento, e che per la sua novità assoluta di fronte ai precedenti notori e specifici, suscitò in me, forse qualcuno lo ricorderà, una vivace reazione, e fece nascere un incidente affatto giustificato fra me e il ministro. Il ministro Casana allora pretese di sostenere che l'esclusione dall'avanzamento a colonnello del Testa fosse basata e motivata (questo disse il ministro Casana sopra il parere del general Baldissera), fosse basata sopra un'altra nota caratteristica contenuta nel libretto del Testa (non importa se il Consiglio di Stato anche su parere della minoranza aveva già pacificamente detto che invece la causa dell'esclusione era la nota con la quale si faceva passare il tenente colonnello Testa come non equanime verso i suoi inferiori), nota del general Sanguinetti, che riferiva avere il Testa discretamente comandato il battaglione nelle manovre tenute nell'anno 1901.

La parola « discretamente », onorevoli colleghi, è di quelle che si prestano molto bene per chi non vuol dire tutta intera la verità, ma però, se non vuol dire tutto il bene e non vuol dire tutto il male, in buona lingua non significa affatto censura nè biasimo di sorta.

Ad ogni modo, la Commissione dei due, dietro richieste ed insistenze del Testa, si fece a ricercare se per illustrare quella nota equivoca, diremo così, si trovasse il rapporto personale delle manovre riferentesi al Testa, che, per prescrizione di regolamento, è obbligatorio e deve trovarsi unito al libretto personale dell'ufficiale, rapporto che il Testa sosteneva essere a lui favorevole.

Orbene, onorevoli colleghi, è strano, sintomatico, se non sospetto, specialmente in questo caso, che il rapporto personale non sia stato trovato. È un'altra violazione di regolamento da aggiungere alle molte che hanno infiorato o meglio seminato di spine questo caso del Testa!

Ma, per fortuna, ci sono anche dei testimoni; e il maggiore Gastaldis, che, come addetto alla persona del general Sanguinetti in quelle manovre lo seguì costantemente, ebbe a deporre che nessuna censura passò mai per le sue mani a carico del Testa, e che egli, personalmente, aveva avuto l'impressione che il Testa si fosse portato bravamente e brillantemente in quelle manovre.

Egli ricordava anzi come in una manovra di combattimento il Testa, a capo del suo battaglione, si fosse slanciato con esso nell'acqua del torrente Stura fino alla cintola per prendere d'assalto una posizione sull'opposta riva dove si trovava la direzione delle manovre con Sua Maestà il Re.

Orbene, la Commissione dei due non si commuove a questo racconto, che io non pretendo di dire eroico, ma che riferisco semplicemente per far vedere come anche delle piccole cose non si sia voluto tener conto a favore del Testa; la Commissione dei due spigola nel rapporto generale sulle manovre (se sbaglio i termini non sorridete troppo e non compatitemi troppo, perchè non pretendo di essere diventato tutto ad un tratto un competente di cose militari), spigola dunque nel rapporto generale sulle manovre, e la Commissione dei due trova che il contegno di quel battaglione è stato giudicato inconsulto, perchè iniziando quell'assalto il battaglione veniva esposto ad essere decimato dal fuoco di fucileria, da una posizione vicina e diretta.

Ma, onorevoli colleghi, senza arrogarmi una eccessiva competenza, mi domando: la responsabilità di un movimento di questo genere risale a chi comanda il battaglione o al comandante del partito, che dà l'ordine?

Se il Testa si fosse ribellato a quest'ordine del comandante del partito, non avrebbe mostrato di essere insubordinato e non sarebbe incorso anche nella taccia eventuale di viltà?

Io credo che la risposta non possa esser dubbia, ma comunque, accennato per scrupolo a questo episodio, onorevole ministro, io batto fermo sul concetto fondamentale col quale chiudo la trattazione di questo punto, cioè che nessuna forza di ragionamenti, induttivi e retrospettivi, nessun calcolo di probabilità fatto a posteriori può sanare quel provvedimento che è colpito da nullità radicale nella sua origine.

E quindi, onorevoli colleghi, voi ne sarete lieti ed io pure, abbandono questo punto dell'avanzamento del Testa, non senza però ricordare che questa esclusione deve essere stato il naturale e primo germe di reazione, di esasperazione nell'animo del colonnello Testa e che questa esasperazione, aggiunta all'altro coefficiente, del quale vi farò cenno tra momenti, deve averlo portato a quella mancanza di disciplina, sulla quale io non sorvolo, mancanza di disciplina che ha la sua importanza, e che gli ha rovinata completamente la carriera. Il Testa, di fronte all'ingiusta esclusione all'avanzamento avrebbe dovuto reclamare per via gerarchica ai suoi superiori.

Ma vi invito a riflettere, onorevoli colleghi, come reclamando ai suoi superiori egli avrebbe dovuto raccontare, per esempio, al colonnello Thermes tutta la dolente istoria del distacco al Colle di Tenda, avrebbe dovuto raccontare come egli si lasciasse guidare più dalle influenze famigliari, dirò così, che non dalla giustizia nel reggimento del suo governo, avrebbe dovuto poi, procedendo il reclamo nella scala gerarchica, fare il rimprovero anche al comandante di brigata, il compianto De Giorgis, nonchè al comandante della divisione, generale Gobbo, di non aver dato opera perchè il loro subordinato, colonnello Thermes, mostrasse la famosa nota caratteristica del Testa.

Il generale Gobbo, dissi altra volta (e non mi fu smentito dai due ministri che hanno preceduto l'attuale, e fu anche pubblicato dai giornali senza smentite di sorta, sebbene con minacce di querela che non ebbero mai seguito), aveva un astio personale profondo contro il colonnello Testa, e nel suo libretto personale esiste un rimprovero che il generale Gobbo gli fece scrivere nel 1900, proprio, vedete la conseguenza vicino

alla causa, onorevoli colleghi, un rimprovero che poi il Testa riuscì, con le sue esaurienti spiegazioni, a far cancellare, d'ordine del comandante il corpo d'armata. La nota e l'ordine di cancellazione rimasero nel libretto; e furono uno smacco per il generale Gobbo, come accade di solito a tutti i superiori, o quasi a tutti, fatte poche eccezioni, e a tempo debito fu ricordato per le opportune provvidenze di reazione.

In queste condizioni che vi ho esposte, come potevò sperare il tenente colonnello Testa che il suo ricorso gerarchico avesse fatta la sua strada regolare e non fosse stato per qualche pretesto (se ne trovano tanti) fermato e intralciato, come fu?

Egli doveva reclamare in qualche modo, non poteva soffrire di rimanere escluso dall'avanzamento senza reagire, ed allora ebbe una storta e cattiva idea: mandò un rapporto personale al ministro del tempo, Ponza di San Martino, che egli conosceva personalmente, nel quale rapporto liberamente raccontava tutte le miserie sofferte nel distacco al Colle di Tenda e metteva a nudo tutti i soprusi di cui egli era stato vittima.

L'effetto pratico fu ben diverso da quello capitato a quel povero sergente dell'esercito francese, e che ho saputo dopo la mia seconda interpellanza, il quale si vide chiamato per un reclamo personale dal ministro della guerra Picquart, a dare le spiegazioni necessarie.

Il ministro Ponza di San Martino prende la lettera personale del Testa, la suggella e la manda ai superiori del Testa, tale e quale, nella sua forma genuina, ed incarica per di più gli stessi superiori del Testa di un'inchiesta sul proprio operato. I superiori accettano questo incarico e fanno l'inchiesta dalla quale risulta quello che doveva risultare, che era fatale risultasse. Il Testa venne deferito al Consiglio di disciplina con una requisitoria del generale Gobbo.

Notate che è stato annullato qualche Consiglio di disciplina perchè qualche superiore aveva influito lontanamente, moralmente, sul giudizio del Consiglio stesso. Qui il generale Gobbo manda il Testa al Consiglio di disciplina nient'altro che stabilendo la pena, addirittura per la revocazione dal grado e dall'impiego, per mancanza contro l'onore per avere con un libello infame calunniato ignominiosamente per vendetta i suoi superiori.

Queste sono le parole, o, più o meno, questo è il succo della requisitoria del ge-

nerale Gobbo. E poi anche per avere disciplinatamente ricorso al ministro direttamente, invece che per la via gerarchica. Ed era lui, il generale Gobbo, che firmava il ricorso gerarchico. (*Commenti all'estrema sinistra*).

State attenti che ne sentirete ancora delle belline.

Allora il Consiglio di disciplina si aduna ed assolve all'unanimità il Testa dall'accusa di mancanza contro l'onore, essendo risultati implicitamente ma chiaramente provati i fatti che, nel reclamo, sia pure indisciplinato, al ministro, aveva dedotti.

Siccome però c'era la requisitoria del generale Gobbo, al quale bisognava che si obbedisse, fu proposto ugualmente il Testa per la revocazione dal grado e dall'impiego per la mancanza disciplinare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. No! no! Permetta che corregga. È revocazione dall'impiego, non dal grado. Altrimenti, ritorna la rimozione.

CAMERONI. Sta bene. Queste minuzie le abbandono volentieri.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È una semplice rettificazione di un fatto. Avrei rettificato molte altre cose; ma vede che sono calmo e lascio dire.

CAMERONI. Non ci mancherebbe altro! È un mio diritto!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Non è un diritto insultare gli assenti.

CAMERONI. Non insulto nessuno, se non ho le prove! La prego di non prenderla su questo tono.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Queste prove non ha.

PRESIDENTE. Prego di finire queste conversazioni.

CAMERONI. Non ho cominciato io.

PRESIDENTE. Io non faccio che rilevare il fatto, ed invitarli a desistere. (*Bene!*)

CAMERONI. Il Consiglio di disciplina propose il Testa per la punizione per la mancanza disciplinare, ossia per aver ricorso al ministro invece che per via gerarchica.

A questo punto mi viene spontanea una domanda: perchè il generale Gobbo non ha mai subito molestia alcuna per aver deferito ingiustamente al Consiglio di disciplina un suo dipendente, un suo subordinato? Dirò meglio, per aver cioè deferito al Consiglio di disciplina per mancanza contro l'onore (molto grave come la calunnia verso superiori) che fu completamente tolta di mezzo dal Consiglio di disciplina con una

assoluzione ad unanimità di voti, mentre poi la deliberazione per la pena disciplinare fu presa con un solo voto di maggioranza?

Perchè dunque il generale Gobbo non fu molestato? In realtà non diventava, egli accusatore, colpevole di mancanza contro l'onore verso il proprio subordinato, avendolo denunziato, diciamo la parola dolce, erroneamente per calunnia? Oppure vi sono due pesi e due misure per le mancanze contro l'onore dei superiori e dei subordinati?

Il ministro Casana non ha formulato su questo punto nemmeno il più modesto quesito alla Commissione dei due. Il generale Gobbo non si poteva toccare, e tutte queste domande rimarrebbero senza risposta se i fatti successivi non ce la offrirono.

Il ministro Ponza di San Martino, avuto il verdetto del Consiglio di disciplina, valendosi della facoltà concessagli dalla legge, pensò di temperarne il rigore, e invece della rimozione applicò la sospensione dall'impiego.

Come vedete, onorevoli colleghi, io dico tutto, anche quello che può far pensare a mitezza verso il Testa, e non soltanto a quello che può far credere a rigore e ad ingiustizia.

La sospensione bastava però ugualmente a troncarli la carriera, poichè, durante questo periodo, novanta e più ufficiali di pari grado gli passarono dinnanzi, così che la sua carriera potè da quel giorno considerarsi come finita.

Ma vi è di peggio. Nella motivazione del decreto col quale si mitigava la pena dalla rimozione alla sospensione furono scritte queste parole precise che, per non essere tacciato di inesattezza, leggo: « in seguito alla non avvenuta iscrizione nei quadri di avanzamento, il Testa inoltrava direttamente al Ministero (e fin qui va bene) un ricorso concepito in termini irriverenti (e qui si comincia ad andare fuori della verità) contenente gravi lagnanze ed accuse che risultarono destituite di serio fondamento contro i propri superiori e specialmente contro il suo comandante di Corpo, verso il quale dimostrò vivo rancore ed animosità ».

Voi vedete, onorevoli colleghi, che con questa motivazione, che il generale Baldissera chiamò eufemisticamente eccessiva, ed io chiamo liberamente falsa, si faceva risorgere a carico del Testa l'accusa di aver calunniato i suoi superiori per spirito di ven-

detta, quell'accusa che il Consiglio di disciplina con voto unanime aveva escluso.

E così si operava anche (ed ecco il secondo fine) il disonesto salvataggio del generale Gobbo, perchè si attribuiva fondamento di verità alla mancanza contro l'onore, che egli aveva calunniosamente imputata al tenente colonnello Testa.

Una necessità morale pose il Testa, quando il periodo di sospensione fu finito in seguito all'amnistia ed egli fu richiamato in servizio, in condizione di dare le dimissioni, il che fu riconosciuto anche dal generale Baldissera.

Il ministro Casana non potè vedere, dietro suggerimento del competente generale Baldissera, questo eccesso di ingiustizia e nel volenteroso suo riesame della questione pensò di ripararvi, ma si trovò stretto tra le morse di questo dilemma, che incombeva sopra l'Amministrazione centrale della guerra: o riconoscere insussistente, come di fatto lo era, la mancanza contro l'onore, calunniosamente imputata al tenente colonnello Testa, ed allora procedere a punire il generale Gobbo che tale imputazione calunniosa aveva elevato, oppure salvare la posizione del generale Gobbo e mantenere un falso in atto pubblico, com'era la motivazione della quale vi ho parlato.

In questo frangente, calcolato anche che, a causa dei limiti di età, il generale Gobbo lasciava il servizio, nel novembre del 1908, il ministro Casana adottò una specie di operazione di carattere chirurgico o, meglio, ortopedico, della quale si può ammirare la ingegnosità, ma di cui bisogna subito rilevare l'illegittimità e la profonda ingiustizia. Il ministro Casana cambiò la motivazione del decreto 30 marzo 1902 con due successivi decreti, così, quasi direi, con uno stillicidio, un po' per volta, cambiando due o tre parole una volta, tre o quattro un'altra, per cui la motivazione fu formata secondo verità, cioè che il Testa, anzichè avere commesso una mancanza contro l'onore, aveva cioè elevato accuse infondate contro i suoi superiori, aveva fatto un ricorso indisciplinato al Ministero, invece che a' suoi superiori gerarchici, e lo aveva fatto in forma eccessivamente vivace.

Questa era la verità, ma l'enormità sta in questo che, mentre in quella motivazione si cambiava la definizione della mancanza commessa dal Testa, si manteneva ancora la pena della sospensione.

Si cavava l'anima a quel decreto, la sua motivazione cioè, che ne è la vera anima

costitutiva, proprio nel punto in cui definiva la mancanza; poi, come niente fosse, il ministro Casana, nell'anno di grazia 1908, sostituendosi al ministro del tempo Ponza di San Martino di sei anni prima, e rifacendo di sua testa, per via di presunzione, un nuovo apprezzamento sulla mancanza del colonnello Testa, disse: la mancanza non è più quella, ma la pena gliela lascio tal quale.

So che nella Camera vi sono molti giuristi e vi sono tutte persone di buon senso, di ottimo senso: abbandonano al loro giudizio questo sistema di mutare la motivazione dei giudicati, non nei particolari accessori, ma nel nocciolo, nella definizione della mancanza che si punisce e lasciare poi la stessa pena, applicata per la mancanza ben più grave dal ministro del tempo. Che se si volesse ammettere questo assurdo politico e morale, che cioè, un ministro di sei anni dopo, possa raddrizzare le gambe ad un decreto di sei anni prima nella motivazione, lasciandogliele (poichè siamo nella metafora) storte nella parte dispositiva, che è corrispondente logicamente alla motivazione, si doveva sempre tener conto degli altri elementi che dovevano concorrere ad attenuare la responsabilità del Testa per la mancanza disciplinare.

A parte l'exasperazione morale per l'ingiusta esclusione dall'avanzamento, a parte l'attendibilità piena di quel ricorso al Ministero, perchè tutti i fatti in esso narrati dal Consiglio di disciplina furono riconosciuti veri, tanto che fu assoluto a voti unanimi dalla mancanza contro l'onore, ossia dalla calunnia verso i suoi superiori; un'altra circostanza deve essere tenuta presente, ed è che gli eventi posteriori misero in evidenza come il Testa avesse ben ragione di preoccuparsi della sorte del suo reclamo, che si voleva gerarchico, contro l'operato dei suoi superiori. Imperocchè è provato ed ammesso anche dalla Commissione dei due, nominati dal ministro Casana, che il generale Gobbo intercettò il reclamo gerarchico del 6 gennaio 1902 e (un motivo ci voleva) l'intercettò perchè, disse, redatto in forma indisciplinata. Oh! quella disciplina quante volte schiaccia la giustizia! (*Commenti*). Indisciplinata! Invece c'è il Consiglio di Stato che dice che quel ricorso è redatto in forma disciplinatissima. Ed anche la minoranza del Consiglio di Stato dice che è redatto in forma perfettamente rispettosa.

Ed è ridicolo quello che il generale Gobbo

è venuto a dire, che cioè quel reclamo non è rispettoso, perchè si va contro il giudizio dei superiori! Ma quando è che si reclama per andare a seconda del giudizio dei superiori? Io credo che i reclami siano fatti sempre contro il giudizio dei superiori! (*Si ride*).

Io vedo che l'onorevole ministro ha il reclamo, che io non ho avuto sotto mano interamente, e probabilmente saprà trovarvi qualche frase ed anche più frasi; ma egli tenga presente i fatti che io ho addotto prima. Onorevole ministro, questo è un dettaglio: c'è l'esclusione ingiusta dall'avanzamento e la motivazione falsa del decreto 30 marzo 1902 e la fondatezza piena, sostanziale di quel ricorso, perchè altrimenti il Consiglio di disciplina non l'avrebbe assolto dalla mancanza contro l'onore.

Ma io chiamo lei direttamente in causa, onorevole ministro, e le domando: Ella non ha a che fare in questo provvedimento, ella era sottosegretario di Stato, ma più tardi mi pare della fase del caso Testa, ma io mi permetto di ricordare a lei, al suo animo giusto ed al cuore umano, un precedente recente di un caso che ella ha giudicato ed in cui ha applicato la sospensione dall'impiego, quella stessa pena che fu mantenuta per il Testa quando si rettificava la motivazione nel senso di fare discendere la sua mancanza a semplice indisciplinatezza.

Io non faccio nomi, perchè non voglio portare al pubblico scandalo persone senza necessità, ma vi fu un giovine capitano nel nostro esercito, scapolo, il quale per procurare ad una sua amica una riduzione ferroviaria si valse della firma di un suo collega ammogliato, facendo figurare nel modulo ferroviario la persona amica come moglie del collega.

LEALI. Male!

CAMERONI. Molto male!

PINCHIA. Poligamia! (*Si ride*).

CAMERONI. Non è poligamia. È il falso, è la truffa che contano. (*Commenti*).

Ora, quel capitano falsario e truffatore, che io non nomino, è stato proposto dal Consiglio di disciplina per la revocazione, o sbaglio ancora, per la rimozione, la pena originaria che era stata proposta per il Testa. Ella, onorevole ministro, nella sua clemenza, e non gliene faccio torto, applicò la sospensione invece della rimozione a quel capitano. Se lo ricordi, ella non me lo può negare. Ed allora io domando: con quale coraggio ella mantiene ancora e con quale coraggio si deve mantenere ancora a carico

del Testa, per un atto di indisciplinatezza, la stessa sospensione dall'impiego che ella ha applicato al capitano falsario e truffatore? Dove è la bilancia della giustizia, dove è la equanimità? (*Commenti*).

Io non mi indugio a chiedere perchè, fra tanto fiorire di inchieste, non si sia fatto una piccola inchiesta per stabilire quale tra i funzionari dell'Amministrazione centrale sia l'autore materiale di quella falsa motivazione del decreto 30 marzo 1902 di cui vi dicevo (*Commenti*) e che fu sottoposto alla firma del ministro; perchè mi ripugna di credere che il ministro del tempo abbia consciamente firmato quella evidente falsità.

Piuttosto, io mi avvio all'ultimo punto, mi preme di ribattere un'altra obiezione, che l'onorevole ministro non mancherà forse di farmi: una eccezione di cosa giudicata che, egli dirà, gli impedisce di provvedere in modo diverso ulteriormente a favore del Testa, cioè: il decreto reale 17 novembre 1903, col quale veniva respinto il ricorso del Testa, denunziante tutte quelle illegalità, e respinto, udito il Consiglio dei ministri e nonostante il parere favorevole, notate, onorevoli colleghi, del Consiglio di Stato, davanti al quale il Testa era patrocinato, non da me che non lo conoscevo neppure, poichè allora non c'era ancora stato un alto capo dell'esercito che mi aveva indicato questo marcio da toccare qui dentro al Parlamento, ma dal collega, onorevole Manna. Ed il Consiglio di Stato, con un suo parere, dichiarò che il ricorso del Testa meritava accogliamento: lo dichiarò con un parere di maggioranza.

Vi fu una minoranza, capitanata da un altro collega, l'onorevole Brunialti, la quale invece andò in contrario avviso; ma, siccome questi non era difensore, ma consigliere di Stato, così il suo avviso aveva maggiore importanza.

Il fatto si è che il Consiglio dei ministri ebbe a mettere da parte la relazione di maggioranza, la quale logicamente concludeva essere il ricorso del Testa degno di accoglimento ed ebbe ad appigliarsi al parere della minoranza, la quale invece opinava per il rigetto di questo ricorso. Non è, onorevoli colleghi, che vi fosse una differenza sostanziale fra i due pareri. Lo dico subito. Quei due pareri rilevavano le illegalità che erano state commesse a danno del Testa e principalmente la prima radicale nullità, quella, cioè, della esclusione dall'avanzamento per la mancata comunicazione delle note caratteristiche favorevoli; soltanto che

la maggioranza, con una logica umana e giusta, da quelle premesse traeva la conseguenza e diceva doversi accogliere il ricorso del Testa; mentre la minoranza, con una logica un po' zoppicante, a mio modesto avviso, si fermava all'accertamento delle nullità e diceva: però non è il caso per questo di accogliere il ricorso del Testa. Ed io vi potrei far sorridere leggendo qualche periodo di quel parere di minoranza, in cui in modo principale si insiste a dire questo: (ciò che probabilmente mi sosterrà l'onorevole ministro, come ho accennato) che la pubblicazione obbligatoria delle note caratteristiche, non è fatta per porre l'ufficiale in grado di difendersi: perchè, dice la minoranza del Consiglio di Stato, non è possibile che l'ufficiale si difenda contro i giudizi pronunciati sopra di lui dai suoi superiori; in tal modo allora si verrebbe a rendere l'inferiore giudice a sua volta dell'operato del superiore. Ma come giudice? È lui che deve giudicare? Si reclama ad un giudice, ad una Commissione di avanzamento, ad una autorità superiore la quale deve giudicare, non l'inferiore. Dunque è una cosa che non sta, nè in cielo, nè in terra, questa motivazione della minoranza del Consiglio di Stato. Ed è appunto questo il caposaldo su cui si è appoggiato il Consiglio dei ministri, come vedremo, per respingere il ricorso del Testa, nonostante il parere favorevole del Consiglio di Stato.

Quanto al Consiglio dei ministri, onorevoli colleghi, il ministro della guerra del tempo, onorevole Pedotti, aprendo l'animo suo con due giornali: il « Lavoro » di Genova e « La Sentinella delle Alpi » di Cuneo, ebbe ad affermare che il Consiglio dei ministri, dietro una sua circostanziata relazione (ed è questa, onorevole presidente del Consiglio, la piccola parte per cui mi sono permesso di disturbare pure lei) credette essere opportuno di respingere il ricorso del Testa.

Fu dunque un criterio di pura opportunità, per confessione del ministro del tempo, che presiedette a quella deliberazione del Consiglio dei ministri; e tal criterio d'opportunità i ministri desunsero dalla circostanziata relazione del ministro del tempo.

E qui apro una parentesi, per dare una attestazione di benemerenzza al ministro Spingardi che, prevenendo la mia interpellanza (vedete come sono esatto anche nelle date), ha messo a disposizione del colonnello Testa quasi tutto (quasi tutto!) l'incartamento su cui ha giudicato la Commissione Casana.

Il colonnello Testa, esaminando questo incartamento, trovò la famosa relazione (relazione ministeriale, interna) al Consiglio dei ministri, come pure trovò la relazione del Ministero al Consiglio di Stato; una relazione minuta che, con violazione abituale di legge, s'è andata sostituendo alla produzione dei documenti, che il ricorrente chiede nel suo ricorso. Ebbene il Testa, in quelle due relazioni, trovò parecchie e parecchie informazioni che, dicendo pane al pane e vino al vino, si debbono chiamare false; tanto false, che il commendatore Luigi Bombelli, direttore generale al Ministero della guerra, la cui firma figurava in calce ad entrambe queste relazioni (il che perciò fece pensare al Testa che quegli ne fosse l'autore), il Bombelli si fece autorizzare dal ministro a mandare una lettera al Testa in cui respingeva la paternità di quelle due relazioni, e diceva essere egli stato nominato capo del Gabinetto (divisione civile) soltanto col 1° aprile 1906; e quindi le sue firme in quelle relazioni essere firme di autenticazione di copie, posteriormente fatte.

Il contegno di questo direttore generale del Ministero mi dispenserebbe dal dimostrarvi come quelle relazioni contengano effettivamente affermazioni non vere: perchè non ci sarebbe stata nessuna ragione che il Bombelli si facesse autorizzare dal ministro a declinare la paternità di quelle relazioni, se fossero state in tutto rispondenti alla verità.

Ma io mi faccio questo scrupolo, di riassumermi in due o tre tratti rapidissimi, quelle che sono le principali falsità di queste relazioni.

In tutt'e due queste relazioni è affermato che il Testa aveva dato volontariamente le sue dimissioni. Ora il generale Baldissera ed il ministro Casana hanno già ammesso che il Testa era stato forzato moralmente a dare le dimissioni.

Perchè quella motivazione falsa, inserita nel suo libretto personale, quella del decreto 30 marzo 1902, di cui parlava, era (dice il Baldissera, testualmente) « incompatibile con l'esercizio e col prestigio del grado di ufficiale ». Ed aggiunge che, « dopo ciò, al colonnello Testa non restava che ritirarsi dal servizio attivo ». Orbene, nella relazione al Consiglio dei ministri, come in quella al Consiglio di Stato, si afferma che il Testa aveva dato le dimissioni volontariamente. E così si fa passare per un originale, per un cervello balzano il Testa che ricorre contro il fatto proprio, volontario, e che domanda d'essere riammesso in servizio.

Ma perchè s'è taciuto tutto ciò dal Ministero nelle relazioni al Consiglio dei ministri ed al Consiglio di Stato?

È così che si dispongono gli animi, sia dei consiglieri di Stato, sia dei ministri colleghi, verso un ricorrente che ha diritto di trovare equanimi e sereni tutti i suoi giudici.

Ancora. Nella relazione al Consiglio dei ministri si afferma che la minoranza del Consiglio di Stato aveva giudicato infondati tutti i motivi di gravame del Testa.

Non m'attardo: è provato, provatissimo che la minoranza del Consiglio di Stato non ha rilevato tutte le illegalità, e soltanto ha tratto tutte le conseguenze che doveva trarre dai suoi rilievi.

È evidente che il Consiglio dei ministri, quando fu letta quella relazione del ministro Pedotti (perchè credo che anche nel Consiglio dei ministri si leggeranno le relazioni, non ci si metterà mica il polverino) si dovette pensare: ma se c'è un parere della minoranza, che dice che son tutti infondati i motivi di gravame del Testa, bene si fa opinando che il ricorso venga respinto.

Ma v'è di peggio, onorevoli colleghi: nella relazione al Consiglio di Stato si è tentato perfino di far passare il Testa per pazzo, senza nessuna affermazione positiva, forse soltanto con la coscienza di aver fatto del tutto per farlo impazzire.

In quella relazione vien detto che il Testa è di carattere nervoso, mentre era definito semplicemente impressionabile, dopo il fatto del Colle di Tenda, ma si aggiunge che era turbato nell'equilibrio delle facoltà intellettuali, così da non rendersi più conto delle responsabilità della sua professione da vedere ovunque persecuzioni, violenze, ecc. Quale medico, quale psichiatra, autorizzava questo scribacchino della relazione ministeriale ad infamare anche fisicamente il Testa, facendolo passare per pazzo davanti al Consiglio di Stato? E che il ministro Pedotti fosse fieramente prevenuto contro il Testa è provato anche dal decreto 27 maggio 1905, col quale si collocava a riposo senza iscrizione nella riserva, con questo po' po' di parole: sfornito (diceva il ministro Pedotti) di ogni più elementare sentimento di disciplina, mancante di idoneità morale a coprire e disimpegnare qualunque impiego nell'esercito.

Queste parole, onorevoli colleghi, sono state cancellate nei successivi decreti prima dal ministro Mainoni il 1° aprile 1906 e poi

nei successivi decreti del Casana, ma restano come documento del malanimo che al Ministero regnava contro il Testa e della perfidia con la quale, nel Consiglio dei ministri, il ministro del tempo ha cercato di fare apparire il Testa per quel che non era.

PRESIDENTE. Onorevole Cameroni, la prego di moderare le sue parole... di calmarsi!...

CAMERONI. Io sono moderato. (*Si ride*). Onorevoli colleghi, rimarrebbe a domandare chi sia stato l'autore di queste false relazioni, le quali hanno per caposaldo entrambe niente altro che questo: tutto il racconto dei fatti quale è esposto nella sua requisitoria dal generale Gobbo e quali furono smentiti dal Consiglio di disciplina che, come vi ho detto a sazieta, assolve, ad unanimità di voti, il Testa dalla accusa di mancanza contro l'onore.

Questa domanda non la farei se non mi tormentasse un dubbio.

Non avrei fatta questa domanda perchè mi si risponderà facilmente che l'autore è il ministro (per quanto possa dolere) od anche il sottosegretario di Stato, ma questa responsabilità personale va ricercata per un'altra ragione morale; prima di tutto, perchè non mi sembra possibile che in un Ministero si possano tenere dei funzionari che affermino cose così (raddolcirò la parola in questo modo) inesatte.

Ma poi perchè mi tormenta un eterno dubbio per parecchie presunzioni e per parecchi dati positivi, che quel funzionario eventualmente sia passato a far parte di una Commissione nominata dal ministro Casana e che esaminò anche il caso Testa. E ho detto.

Io potrei a questo punto rivolgermi al senno ed al cuore del ministro della guerra e del presidente del Consiglio che veggo intermittente al banco dei ministri, e che in questo momento vedo rappresentato dall'amico Calissano, il quale amico Calissano in un suo discorso agli elettori di Alba che è remoto e che quindi non ha a che vedere con le ultime vicende del caso Testa, ebbe uno slancio generoso che mi fu indicato e segnato, reclamante giustizia ed esame del caso Testa. Non ora...

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma anche ora. Che lo si esaminasse, dissi.

CAMERONI. Facevo per richiamare la sua attenzione.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ella sa che la seguo con grande attenzione.

CAMERONI. L'onorevole Calissano ebbe a dire allora semplicemente: ma date una buona volta al Testa quella congrua riparazione che il generale Baldissera nel suo parere diceva essergli dovuta, dategli quelle conclusioni pienamente favorevoli, che con lettera 4 marzo 1909 il generale Luigi Peloux gli augurava, dicendogli di avere capito che qualche cosa di molto anormale doveva essere avvenuto al di lui riguardo.

Ma prima di concludere io che non sono uso a dissimularmi le difficoltà devo farmi carico di dire una parola sulla recentissima ripulsa opposta dalla Commissione d'inchiesta sull'esercito all'ultimo appello disperato del colonnello Testa. Perchè è ben facile comprendere che dietro questa ripulsa della Commissione d'inchiesta il ministro attuale schiererà le sue batterie per demolire il mio edificio. Ma egli le schiererà male, perchè non ci si mette al riparo di pareri non motivati. Per me che sono credente e quindi rispetto il principio d'autorità dove va rispettato in quello che non si vede e che non si tocca ed in cui bisogna credere, io non credo e non giuro in *verba magistrì* su questa madre terra per nessuno in nessun caso. Ed il parere della Commissione d'inchiesta che ha tutta l'apparenza della noia e del voto ispirato dalla insistenza di questo noioso reclamante (se la leggerà quella lettera lo vedremo quel tono perchè la conosco, è veramente la lettera di persone che si vogliono levare una molestia d'attorno) ad ogni modo è un parere non motivato, e qui si discute e si oppone con la propria testa e non sulla autorità di nessuno. Il ministro quindi dovrà rispondermi con i suoi ragionamenti, e non gli mancheranno certamente perchè lo so valente nell'argomentare come è valente nel comandare l'esercito. Egli però non si vorrà mettere al riparo dietro i pareri della Commissione d'inchiesta che sono dei pareri apodittici, dei pareri non discutibili da persone ragionevoli perchè non motivati. E mi sovviene quello che qualche collega appartenente alla Commissione d'inchiesta mi diceva ancora in questi giorni: Dio ne liberi se avessimo dovuto motivare per il Testa, ce ne era ancora da continuare per mezzo secolo. Sì, perchè il Testa è logico, profondamente logico, e perchè egli vede che si riconoscono le violazioni di legge e che si continua a dire che si riparano.

E non si offrono che delle riparazioni platoniche, come quella del collocamento nella ausiliaria e della promozione nell'au-

siliaria, della quale il ministro Spingardi anche parecchi giorni fa diceva: lo mantengo ancora, benchè potrei ancora revocarlo. Ella fa un atto di bontà, ma non è la bontà che domando, domando la giustizia, onorevole ministro. Domando che ella faccia riparazione piena. Ella del resto ha dimostrato col fatto proprio che non crede detta l'ultima parola sul caso Testa, anche dopo la decisione della Commissione d'inchiesta, perchè dai suoi uffici del Ministero è partita in questi giorni una nota, la quale, accogliendo il reclamo del Testa, ordinava la rettifica di un libretto personale monco ed alterato, di cui una copia esisteva presso il comando del corpo d'armata di Torino (e sono dettagli questi che fioriscono ogni momento in questa pratica dolorosa) ordinava, ripeto, questa rettifica a tanti anni di distanza dal 1906, in cui quella copia aveva servito alla Commissione d'avanzamento per dare l'ultimo colpo di grazia al Testa, escludendolo anche dalla promozione a colonnello della riserva.

Il Ministero adotta questo genere di provvedimenti: si scopri, per esempio, nel 1909 che è falsa la motivazione di un decreto del 1902; niente paura: si cambia quella motivazione e chi si è visto si è visto; ma riparazioni al Testa, che dal 1902 al 1908 è rimasto sotto l'accusa di calunniatore dei suoi superiori e di aver mancato all'onore, niente affatto.

Si scopre che un libretto è monco ed alterato e si ordina al comandante del corpo d'armata di Torino che lo rettifichi, perchè al Ministero le copie dei libretti debbono essere conformi all'originale; ma i dolori, ma le punture provate dal Testa quando nel 1906 si vede schiaffeggiato un'altra volta ed escluso anche dalla promozione a colonnello nella riserva, non vengono riparati.

Che avesse proprio ragione, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, quell'ingenuo ufficiale, che alle porte del Coro della Consolata di Torino appiccava un suo quadretto votivo in cui stava scritto: il capitano C, di Oneglia, iniquamente calunniato, ricorre al Ministero della guerra ed ottiene giustizia. Miracolo avvenuto il 7 ottobre 1887? (*Ilarità — Commenti*).

Onorevole ministro della guerra, non credo a certe ingenuità ed a certe malizie eccessive, ma dico ancora che questa è una triste leggenda ed aspetto che con qualche tangibile e positiva riparazione, per la quale la Camera non lesinerebbe certamente i mezzi, ove mancassero, si dia al nostro va-

loroso esercito un esempio luminoso di una perfetta giustizia che ne eleverà il prestigio morale assai più di quello che non possa elevarlo la triste ed ostinata resistenza del feticismo castale e burocratico e dell'autocratismo disciplinare, che ha fatto il suo tempo; è un provvedimento che è suggerito da condizioni e da esigenze di giustizia, di bontà e di verità per tutti, sia per i superiori, nessuno dei quali fu punito in questo caso, sia per i gregarii più umili dell'esercito stesso. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

SPINGARDI, ministro della guerra. Non vi nascondo, onorevoli deputati, che prendo a parlare con molto rincrescimento su questa incresciosa questione.

Mi era lusingato che i provvedimenti di eccezionale benevolenza e di equanimità, presi dal mio onorevole predecessore, il senatore Casana, avessero finalmente esaurito questo caso Testa, che pesa come un incubo sull'esercito, e sul quale, incredibile a dirsi, si sono pronunziati sette ministri della guerra, che si sono succeduti dal 1901 ad oggi, due volte il supremo magistrato amministrativo, il Consiglio di Stato, uno dei nostri più stimati generali, il Baldissera, tre autorevoli Commissioni, e persino la Suprema Corte di cassazione.

Mi confortava in questa speranza (ed è l'onorevole Cameroni che mi dà l'occasione di tornarvi sopra) il plauso col quale voi avete accolte le mie parole quando appena un anno fa, discorrendo delle condizioni morali dell'esercito, io esprimevo l'augurio che più non avessero a sorgere, nè a trovare facile ascolto, nè autorevole appoggio, voci e critiche fuori di ogni misura scettiche, snervanti, dilaniatrici, che attentano allora alla compagine medesima delle nostre forze. E soggiungevo — ben lo ricordo ancora —: la patria e le sue armi sono così sacra cosa, che dinnanzi ad esse personali interessi, vanità, risentimenti conviene che sian morti. Purtroppo mi sono ingannato e l'onorevole Cameroni, con una tenacia, me lo perdoni, veramente degna di miglior causa, ha per la terza volta portato all'onore della tribuna parlamentare questa vesata questione.

Discorriamone adunque con tutta la calma, con tutta la serenità, che mi sarà consentita, ad onta delle atroci accuse, che avete sentito lanciare contro illustri generali di intemerata coscienza, i quali, più fortunati

di lei, onorevole Cameroni, e di me, hanno avuto l'onore di spargere il loro sangue per la difesa della patria.

V' hanno nel caso Testa due questioni, l'una, che direi così sostanziale o di merito, l'altra di pura forma, che investe la responsabilità di quanti ministri ed autorità territoriali militari vi hanno avuto parte indiretta, o diretta, e sulla quale in special modo si è compiaciuto di intrattenersi l'onorevole Cameroni.

Cominciamo dalla parte sostanziale, che è per me la principale. Innanzi tutto chi è il colonnello Testa? Bisogna pur prospettare la figura morale del protagonista! È vero, onorevole Cameroni? Si fa così nei tribunali; è l'ufficio, credo, del pubblico ministero, del vindice della legge. Il guaio è che io, soldato, quest'ufficio non conosco, mentre l'onorevole Cameroni è nell'esercizio quotidiano della sua funzione di avvocato difensore. Converterete quindi, onorevoli deputati, che la partita è molto impari e consentitemi che invochi almeno la vostra indulgenza. Ho qui dinnanzi la storia autentica, veritiera di questo ufficiale superiore dell'esercito, quale risulta dalle sue note caratteristiche di oltre un ventennio. È doloroso ufficio il mio! È forse la prima volta che il ministro della guerra è costretto a portare qui, dinnanzi alla tribuna parlamentare, note caratteristiche di un ufficiale, che sono la cosa più gelosa e riservata. L'avete voluto? Chi ha rotto paghi! La verità innanzi tutto!

Spigolo qua e là, e chiamo la vostra attenzione su tre punti principali solamente della carriera di questo ufficiale. Lo vedremo capitano, maggiore, tenente colonnello. Ebbene, alla data del 1890, venti anni fa, trovo scritto (il Testa era capitano allora ed è il generale Mirri che scrive): « difetta di pratica nel comando e di abilità nel maneggio di truppe, specialmente nell'azione tattica. Cavaleca mediocrementemente ». E più innanzi: « Talune volte lascia a dubitare che egli difetti di criterio nel trattare i suoi affari privati » (generale Cossato). Passiamo oltre. Nel 1895 è maggiore, ed il generale Orero lo annota così:

« Vi è nell'aspetto e nell'indole di questo ufficiale superiore qualche cosa che fa dubitare della sua attitudine al comando di truppe in qualunque circostanza di pace o di guerra ».

E più innanzi ancora: « non ha dimostrato nell'esercizio delle sue funzioni di comandante di battaglione attitudini e qualità militari spiccate, così da farlo qualificare

ottimo»; anzi il generale Orero lo giudica appena buono con punti 2. Badate che per un ufficiale superiore il buono con punti 2 è l'aurea mediocrità.

Andiamo innanzi, nel 1900. È tenente colonnello. «È un ufficiale superiore, scrive il generale Rugiu, che non emerge, nè per svegliata intelligenza, nè per speciale cultura, nè per attività ed energia».

È l'anno appresso lo stesso generale dice di lui: «è di carattere molto impressionabile, e in quest'anno ha dato motivo a dubitare che gli facciano talvolta difetto quella serenità ed equanimità tanto necessarie nell'esercizio del comando, in ispecie nel governo disciplinare».

Ora io chieggo, onorevoli deputati, ad un tale ufficiale superiore, a prescindere dai fatti ai quali ha alluso l'onorevole Cameroni nella sua interpellanza, ad un tale ufficiale superiore così annotato da una serie di superiori diversi in epoche diverse, che vanno dal 1890 fino al 1901, avreste voi dato il vostro parere favorevole per l'avanzamento a colonnello comandante un reggimento? Io vi giuro che no.

Poichè, badate, fra l'ufficio inquadrato di maggiore o di tenente colonnello, comandante di battaglione, e quello di colonnello comandante di reggimento, che per me è il grado più importante di tutta la scala gerarchica militare, vi è un abisso.

Si può essere un buon maggiore, e, se volete, anche un buon tenente colonnello, ed essere al tempo stesso un infelice, un incapace comandante di reggimento, quando specialmente, come il Testa, si difetta di certe qualità caratteristiche, si difetta cioè di attitudine nel maneggio tattico delle truppe e di serenità, di equanimità nel governo disciplinare.

Ed allora? Allora è successo che una Commissione, legalmente costituita, che ha proceduto nei modi e nelle forme voluti dalla legge e dal regolamento allora vigenti sull'avanzamento, si è pronunciata contro alla idoneità all'avanzamento del tenente colonnello Testa.

Questo giudizio è per legge insindacabile e guai se così non fosse, onorevole Cameroni: noi vivremo in un attrito perenne tra il superiore che giudica e l'inferiore che si ribella al giudizio quando non gli è favorevole; poichè, voi lo sapete, il *nosce te ipsum* non è di questo mondo!

È quel giudizio hanno confermato sette ministri, tre Commissioni autorevoli di generali e magistrati e finalmente, onorevole

Cameroni, la stessa Commissione parlamentare d'inchiesta sull'esercito, il di cui giudizio l'onorevole Cameroni non ha riconosciuto valido solo perchè non motivato.

Onorevoli deputati, sono vostri stimati colleghi che hanno pronunciato questo giudizio. Non io li difenderò; hanno tanta autorità essi stessi da ribattere le accuse dell'onorevole Cameroni. Intanto è bene che questo giudizio, quale esso sia, si conosca nei suoi termini precisi.

È notate, fui io stesso a pregare la Commissione d'inchiesta perchè volesse indagare, sviscerare con serenità affatto obiettiva questa vessata questione, dando da parte mia pieno affidamento che, qualunque fossero i deliberati suoi, io non avrei esitato un istante ad accoglierli integralmente, perchè era tempo che questo triste caso, che come un incubo ha pesato anche troppo sull'esercito, fosse una buona volta definitivamente risolto. Ecco il giudizio:

« Nella seduta del 4 marzo 1910, questa Commissione d'inchiesta, in seduta plenaria, prendendo in esame il nuovo memoriale ad essa indirizzato dal tenente colonnello Testa cavalier Michele, ha preso ad unanimità la deliberazione che qui trascrivo: « La Commissione ha considerato che già nel marzo 1908 essa ebbe a prendere cognizione di un memoriale trasmessole dal cavaliere Michele Testa con documenti annessi, e deliberò di comunicare l'uno e gli altri al ministro della guerra per le disposizioni di sua competenza; che in seguito a ciò il ministro dette incarico ad un ufficiale generale di procedere ad un'inchiesta sui fatti denunziati e da questa successivamente derivarono altre inchieste ed altri giudizi e conseguenti provvedimenti favorevoli al reclamante, che qui non è necessario di ricordare; che, non ancora soddisfatto, il tenente colonnello Testa, in data 11 dicembre 1909, ha rivolto un ultimo appello alla giustizia della Commissione d'inchiesta per l'esercito concludendo col chiedere una serie di provvedimenti di altro genere.

« Ma, ciò premesso, per il modo come la Commissione ha sempre interpretato gli uffici propri che sono quelli di una Commissione inquirente e non di una magistratura giudicante, il suo compito di fronte ai reclami Testa dovrebbe senz'altro ritenersi come esaurito; che vuolsi peraltro tener conto della grande notorietà che ebbero i fatti relativi a tale reclamo, delle vivaci discussioni che ne derivarono e delle preoccupazioni che indubbiamente queste hanno

determinato nel Parlamento, nell'esercito e nella stampa; e in tali condizioni la Commissione ha ritenuto che fosse rispondente al proprio ufficio di aderire alla richiesta dell'interessato esprimendo un giudizio sereno che possa valere ad assicurare l'opinione pubblica; che a tale scopo la Commissione ha preso nell'esame più attento e più minuzioso tutte le varie e complicate vicende del fatto, sin dalla sua prima origine e tutti gli atti e tutti i documenti che vi si riferiscono; e dalle compiute indagini ha tratto la persuasione che nessuna delle domande attuali formulate dal tenente colonnello Testa meriti di essere accolta nè dal punto di vista della legalità, nè da quello dell'equità e della convenienza; e che pertanto nessun provvedimento debba essere dalla Commissione proposto al Governo ».

Dopo questo, io francamente potrei dire chiusa, esaurita, l'interpellanza dell'onorevole Cameroni. Tuttavia, consentite che io aggiunga poche parole; poche parole, perchè il tempo incalza ed io dovrò richiedere l'autorizzazione di assentarmi presto per rendere un ultimo doloroso tributo al mio compianto collega, generale Prudente.

Lasciamo dunque la parte sostanziale, la parte di merito, quanto cioè si riferisce alla non avvenuta promozione del tenente colonnello Testa, la quale, ormai ne sarete convinti, non poteva e non doveva aver luogo, e veniamo alla parte formale. Qui non vi è dubbio, errori furono commessi. Uso a non mascherare mai la verità neppure di un tenue velo per trarne argomento in difesa di chicchessia, in non esito a riconoscere che vizi di forma, di omissione, di non osservanza rigorosa di istruzioni ministeriali sulla compilazione delle note caratteristiche furono commessi; ma mentre non hanno avuto alcuna influenza, alcuna azione diretta sui provvedimenti adottati a carico del Testa, sono ben lungi da rivestire quel carattere di gravità, di materia delittuosa, di falso in atto pubblico, come si è compiuto di chiamarli l'onorevole Cameroni.

E chi sono i colpevoli scienti, i rei di tutta questa roba da codice penale? Sono colonnelli, sono ufficiali generali che voi potrete variamente giudicare, variamente apprezzare nel campo tecnico professionale o anche, se volete, nel campo politico, poichè vi sono di mezzo dei ministri, ma sulla cui intemerata coscienza, sulla rettitudine del loro carattere non è lecito di sollevare il più lieve dubbio. Tutta la loro vita di

soldati, informata al più alto sentimento del dovere, ne fa larga testimonianza.

E poi, quale il movente, quale la causa a delinquere? Che interesse potevano avere tutte queste brave persone a perseguire un ufficiale proprio per il gusto di perseguitarlo?

Io non ripeto quello che l'onorevole Cameroni ha detto, poichè non è vero che lo sia voluto far passare per matto. No, non è il caso. Mi ammetterete però, che una certa fissazione, una certa idea di persecuzione deve avere pervasa la mente di lui, idea purtroppo alimentata da autorevoli avvocati. (*Commenti*). Nulla di delittuoso, ripeto, ma semplici omissioni, inavvertenze deplorabili, vizi di forma che commette anche il prete, onorevole Cameroni, nel dire messa (*Ilarità*), ma nulla più.

E questi vizi furono a usura compensati da una serie di provvedimenti di favore adottati dal mio predecessore, onorevole senatore Casana; la revocazione del decreto di collocamento a riposo senza iscrizione nella riserva; il richiamo nella posizione ausiliaria col relativo assegno, che io gli ho conservato per un atto veramente di speciale benevolenza, di cui non si è affatto mostrato meritevole; ed infine la promozione a colonnello nell'ausiliaria, quella promozione che giustamente gli era stata negata in attività di servizio. Quanto alle responsabilità, una speciale Commissione fu nominata dal ministro Casana, composta di proietti generali, non più vincolati da alcun impegno di servizio, alla quale formulò quesiti espliciti, cui dovesse rispondere, nell'intento di bene precisare le singole responsabilità.

Io avevo avuto appena l'onore di salire a questo posto, quando la Commissione, che nel frattempo era stata decimata dalla morte, ultimò i suoi lavori e presentò la sua relazione, che mi affrettai a far pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Cameroni l'ha chiamata la Commissione dei due: del generale Lambertini e dell'avvocato generale militare Vico; ma egli dimentica che quando questi due illustri uomini proseguirono e condussero a termine il loro mandato, la Commissione precedente aveva ormai risposto alla maggior parte dei quesiti che le erano stati sottoposti.

Contro questa Commissione l'onorevole Cameroni ha scagliato i suoi strali e soprattutto due gravi accuse le ha rivolto.

Egli mi chiede « se consenta nel rigori-

simo aprioristico col quale la Commissione interpretò i limiti del proprio mandato così da inibirsi anche un semplice voto per quelle riparazioni a favore del Testa che pur s'impongono legalmente ed onestamente... » Non vado più avanti. È un logogrifo!

Quando un avvocato come lei, onorevole Cameroni, è indotto a dare forma così involuta al suo pensiero, vi è da dubitare che ella stessa non sia interamente convinto della sua tesi.

In fondo egli addebita a questa Commissione un vizio di soverchia restrizione, e ad un tempo un vizio di eccesso. Una contraddizione parrebbe. È questo il senso esatto?

CAMERONI. Ella ha compreso bene. Non mi sono dunque espresso tanto male.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È vero, ma ci ho dovuto studiar sopra! Restrizione perchè? Il mandato di questa Commissione era preciso e tassativo. Le era fatto formale obbligo di rispondere a determinati quesiti che involgevano puramente e semplicemente le responsabilità delle autorità che avevano avuto parte in questa materia. Essa poteva limitarsi a rispondere per monosillabi, sì o no, salvo poi a dare le ragioni del sì o del no.

Eccesso, perchè? È possibile che una Commissione incaricata d'indagare in tutta questa così complessa materia per desumerne le ricercate responsabilità non entrasse involontariamente, forzatamente, nel merito? È evidente! Ma appena entrata nel merito, ne esce immediatamente e nessuna proposta formula nè a vantaggio nè contro il tenente colonnello Testa.

Pare quindi che la sua condotta sia stata informata alla più stretta legalità.

Io vorrei che il tempo mi consentisse di poter seguire l'onorevole Cameroni in tutte le accuse che ha mosso alle autorità militari, a cominciare dal fatto primo della esclusione dall'avanzamento, su su fino al Consiglio di disciplina, fino alla aspettativa per sospensione dall'impiego e oltre; e lo assicuro che ho tali elementi schiacciati di prove che non una reggerebbe alla stringente logica dei fatti e del più elementare raziocinio. E me ne duole, ma un sacro dovere, già ve l'ho detto, mi chiama altrove!

Questo solamente aggiungerò, che non fu il generale Gobbo a ordinare il Consiglio di disciplina...

CAMERONI. No, la requisitoria.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il Consiglio di disciplina è stato ordinato dal

Ministero. I quesiti furono posti, come è prescritto, dal Ministero. Il generale Gobbo qui non c'entra in nessun modo, assolutamente.

Fu il ministro San Martino che formulò il quesito primo della rimozione e il quesito secondo, subordinato, della revocazione.

La Commissione disse no per la rimozione; ma non perchè avesse riconosciuti infondati tutti i gravami del Testa: disse no perchè la punizione di rimozione, che toglie all'ufficiale l'onore, ritenne fosse eccessiva di fronte alla mancanza, mentre ritenne giusta la revocazione (punizione meno grave, che fa conservare all'ufficiale l'onore della divisa) per quel complesso di mancanze disciplinari che la Commissione stessa ravvisò nella condotta del Testa.

Un'ultima considerazione, cui mi dà occasione la chiusa del discorso dell'onorevole Cameroni.

La questione Testa, la quale si era prospettata come una questione di alta morale e di giustizia nell'esercito, si è venuta man mano per via riducendo ad una semplice, meschina questione di danaro.

Me l'ha posta così lo stesso onorevole Cameroni, e così l'ha ormai posta, e non da oggi soltanto, anche il colonnello Testa in una serie di lettere che ho dinanzi che non leggo solo perchè non mi accusiate di violazione del segreto epistolare. Ond'è che se l'amministrazione militare avesse voluto con evidente scapito della sua autorità e del suo prestigio liquidare a lire tale questione ad arte gonfiata, il mezzo non le sarebbe mancato: uno storno di fondi, onorevole Cameroni, me l'ha suggerito lei! Poche migliaia di lire!

CAMERONI. Come le avete trovate per il Montanari!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. No, onorevole Cameroni, nessuno storno; fin che ho l'onore di sedere a questo posto, no; la via diritta sempre, anche se sparsa di spine, come questa; alla luce del sole!

Vi sono tribunali in Italia ed io ho fede nella giustizia del mio paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Cameroni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAMERONI. Non vi meravigliate, onorevoli colleghi, se io protesto anzitutto contro il suggerimento di storno che mi ha attribuito il ministro.

Io non sono famigliare ai bilanci ed agli storni. Non credo di avere umiliato nè il Testa, nè la giustizia, nè me, domandando che dal platonismo delle riparazioni formali

si discendesse alle riparazioni pratiche. Se il danaro è pur troppo la vile moneta con cui anche nei tribunali si ripara l'onore (e per questo abbiamo nel codice penale l'articolo 38), non è umiliante per nessuno domandare che si paghi con denaro quello che non si può pagare altrimenti che con la borsa; non è simbolo di venalità, ma riconoscimento pratico di un torto che si sa e si conosce di avere.

Ripeto, non credo di avere abbassato menomamente la questione e protesto contro quello che il ministro della guerra ha voluto narrare, e che non è conforme a verità...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io non dico altro che la verità, sempre la verità. (*Bravo!*)

CAMERONI. Ed io non le ho proposto mai di fare uno storno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io ho detto solo che ella mi ha suggerito il mezzo.

CAMERONI. Io ho fatto richiamo al caso Montanari e non credo che ella abbia dovuto prendere dei fondi stornati per compensarlo!

Ricordi, onorevole ministro, ed i miei colleghi possono farne fede, che io mi sono rivolto anzi alla Camera dicendo, che questa, ove fosse chiamata, avrebbe potuto concedere al Governo i mezzi per riparare a questa ingiustizia.

CERMENATI. Ve ne sono tante altre di ingiustizie!

PRESIDENTE. Onorevole Cameroni, si attenga alla sua interpellanza.

CAMERONI. Mi pare che non sia altro che questa!

PRESIDENTE. Sì; ma non si dilunghi troppo in episodi.

CAMERONI. Non posso non rilevare il sistema molto comodo che il ministro della guerra ha adottato nella risposta; è il vero sistema che rispecchia la casta; egli non ha parlato che per verbo d'autorità.

Sette ministri, tre Commissioni ed anche la Corte di Cassazione ha tirato in scena. Immaginate, onorevoli colleghi, quale impressione debba farvi il sentire invocare la Corte di cassazione come se avesse giudicato sul caso Testa, mentre essa non si è occupata che di una semplice questione di competenza!

L'onorevole ministro vi ha parlato di generali che sparsero il loro sangue sul campo di battaglia.

Io li rispetto, li amo, li venero, ma...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma intanto dice che sono falsari.

CAMERONI. Ma precisamente, onorevole ministro. Perché si deve cambiare in un feticismo cieco ed idolatra quella giusta venerazione che si deve avere per coloro che ci hanno dato una patria? Non nego meriti ad alcuno, ma riconosco che l'umana debolezza può far mancare anche gli eroi.

Ella che ha questa adorazione per la sua casta e la divisa, che porta molte volte ad apprezzamenti ingiusti, non vuole riconoscere questa peccabilità di persone, che se furono un giorno degli eroi, possono anche abbandonarsi a debolezze e scorrettezze amministrative.

A proposito del colonnello Testa ella è stato ben crudele.

Non è la violazione del segreto delle note caratteristiche che mi muove a fare lagnanza contro di lei. Ma ella poteva leggerle tutte, non spigolare, come ella ha fatto, soltanto quelle che portano qualche censura a carico del Testa.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi permetta una parola sola.

L'osservazione dell'onorevole Cameroni, è giusta. Ho dimenticato dire che, di fatto, questo ufficiale superiore ha precedenti, che in massima non sono cattivi, e all'infuori delle note che ho lette, nessun altro grave addebito gli è stato fatto. Visse bensì senza infamia, ma anche senza troppa lode.

E del resto egli è salito su su, fino al grado di tenente colonnello non solo, ma l'anno precedente al 1901 fu dichiarato idoneo al grado di colonnello. La verità innanzi tutto.

CAMERONI. Allora, se la verità è questa, le pongo questo dilemma: O le note caratteristiche da lei accennate sono scelte ad arte (ella ha detto che ha spigolato) con un intendimento ben deciso, ed allora non possono deporre per la verità; o sono invece spigolate a caso con mente serena e rispecchiano il complesso delle note caratteristiche, ed allora hanno preso un granchio solenne le Commissioni che hanno proposto il Testa per l'avanzamento anche a colonnello.

Quindi di tutte queste note caratteristiche che io non poteva conoscere, perché non ho a mia disposizione gli archivi del Ministero, io mi passo e vengo invece a domandarvi: chi può contestare che il Testa potesse essere escluso dall'avanzamento? Non ho mai detto questo: ho detto soltanto

ch'egli fu escluso illegalmente, e su questo il ministro non mi ha risposto una parola. Fu escluso illegalmente, mentre chi sa quanti ufficiali legalmente si escludono, come (il paragone non è molto elevato) accade avanti ai tribunali, dove molti si assolvono e molti si condannano, ma bisogna che le sentenze, sia di condanna che di assoluzione, siano legali, ed è sulla questione di legalità che io attendeva la sua risposta, che, invece, non è venuta menomamente.

Ella dice che il giudizio delle Commissioni d'avanzamento è insindacabile. Siamo d'accordo, ma quando le norme procedurali sono state osservate, quando la legge è stata scrupolosamente osservata. Ma quando lungo la vie si trovano le irregolarità, le illegalità, le illegittimità, non si può più parlare di insindacabilità.

E ancora, non voglio dare alle mie parole l'aria di una smentita, ma mi permetto di dirle che non risponde alle mie informazioni documentate, che ella abbia mai fatto pressioni alla Commissione di inchiesta perchè giudicasse a fondo sul caso Testa. La sua corrispondenza passata col Testa mi dà per provato che ella anzi si rifiutò sempre a sottoporre il caso alla Commissione, quando egli lo invocava. È soltanto dopo il risultato che ella viene a dire che la Commissione d'inchiesta è stata invocata da lei e che ella ha premuto per averne il parere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi permetta, onorevole Presidente, di dire una sola parola, per dissipare subito un altro equivoco.

Poichè la parola del generale Spingardi per l'onorevole Cameroni non conta, (*Interruzione del deputato Cameroni*) citerò i due generali membri della Commissione, che potranno dirle quello che poco fa le ho detto.

CAMERONI. Ed allora perchè ha scritto al Testa diversamente?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Del resto, onorevole Cameroni, ha letto mai il *Duello* di Paolo Ferrari?

PRESIDENTE. Onorevole ministro, risponderà poi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Permetta. Io chieggo scusa se non riferisco testualmente le parole, se faccio torto all'autore, ma ricordo che ad un certo punto c'è qualche cosa di simile: « Se una giumenta imbizzarrita mi sferra un calcio e perde un ferro, io non raccolgo quel ferro ». (*Esclamazioni — Si ride — Commenti*).

CAMERONI. Onorevole ministro, se ella credesse di dare della giumenta a me, può anche accomodarsi, perchè io non raccolgo quello che viene da persone che agiscono in questo modo. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Cameroni, non può essere rivolta a lei quella parola!... E, la prego, stia nell'interpellanza.

CAMERONI. Ma ella richiami all'ordine il ministro e non me!

PRESIDENTE. Io richiamo a stare nell'argomento tutti quelli che ne escono. (*Bene!*)

CAMERONI. Sono nell'argomento. Me ne appello ai colleghi.

PRESIDENTE. Io ho già detto, e lo deploro, che in questa questione si perde quella calma e quella serenità che è necessaria in ogni discussione parlamentare. Ora, su questo proposito, richiamo l'una e l'altra parte. (*Benissimo!*)

CAMERONI. Ella mi ha concesso facoltà di parlare per dichiarare se sono soddisfatto; ed io me ne valgo nei limiti del regolamento.

PRESIDENTE. Senza dubbio; e nessuno intende toglierle il diritto che ella ha, e che io debbo far rispettare. Ma la prego di stare all'argomento.

CAMERONI. Ma ella mi ha lasciato interrompere tre volte dal ministro.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ella ha detto che ho portato qui fatti non veri.

PRESIDENTE. Io non ho creduto che il ministro volesse offenderla; e per alcuni schiarimenti ho tollerato quelle interruzioni; ma spero che non si ripeteranno nè ora, nè poi.

CAMERONI. La ringrazio di questa speranza! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Non ringrazi della speranza, perchè la Presidenza fa il debito suo in ogni occasione coi deputati ed anche coi ministri. (*Approvazioni*).

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CARMINE.

CAMERONI. Io protesto che sono rimasto sempre nell'argomento della mia interpellanza e chi ha orecchi per intendermi deve aver capito. (*Commenti*).

Le parole grosse si possono dire, si prendano dal *Duello* del Ferrari o da qualsiasi altra reminiscenza ginnasiale! Io queste parole non le raccolgo, io sto coi fatti, che sono i migliori compagni, ed i fatti mi dicono, ed io ho risposto al ministro, che nella corrispondenza che egli tenne col Testa, egli

negò sempre a quell'ufficiale di sottoporre la sua questione nuovamente alla Commissione di inchiesta.

Questo risulta dai documenti. Le parole sono femmine ed i fatti sono maschi. (*Commenti — Conversazioni*).

Dice il ministro della guerra che la Commissione d'inchiesta ha esaminato minuziosamente tutto e vi ha letto anche il papiro! Ma a me poco importa che la Commissione dica di avere esaminato minuziosamente quando, per esempio, sul fatto delle relazioni inesatte (io ho detto false perchè, in fondo, bisogna dire pane al pane e vino al vino) sulle relazioni false la Commissione d'inchiesta doveva rispondere una parola per dire: O è un calunniatore vigliacco il Testa, oppure è falsa la relazione che egli ha attaccata. (*Commenti*).

Perchè tace la Commissione d'inchiesta?

Quando non si motiva, quando non si approfondisce, io ho il diritto, con tutto il rispetto ai commissari dell'inchiesta ed ai sottocommissari che hanno esaminato il caso, io ho il diritto di dire a questa Commissione che il suo giudizio non mi persuade, come non deve persuadere voi, onorevoli colleghi, che siete uomini ragionevoli e positivi, perchè nessuno qui dentro giura in *verba magistri*, ma tutti vogliono veder fondo alla verità.

Sulla parte formale, il ministro della guerra è corso via a piè veloce. Il terreno scotta!

Egli ha detto che sono errori.

Mi pare sentire ancora la voce del senatore Casana: Sono errori, sono omissioni, sono inosservanze, tutte piccole cose che non hanno entità! Non sono mica cose false!

Perchè? Che cosa è che distingue il falso dal non falso?

Quando si dice una cosa non vera, perchè facciamo di questi eufemismi sciocchi? Perchè ci perdiamo a voler dare alle cose nomi che non meritano? Se vi sono affermazioni non vere, come le chiama lei, onorevole ministro? Io le chiamo false! E se queste non sono false, io non so quale altro nome applicare a queste cose, e non è colpa mia, perchè il vocabolario non l'ho fatto io!

Ella dice ancora, con argomento di autorità: Ma gli autori chi sono? tenenti generali, colonnelli, incorrotti, illibati.

Ma chi lo nega?

Ma quando una persona incorrotta ed illibata commette un fatto contrario alla sua fama, si ha diritto di rilevarlo.

Io la autorizzo, onorevole ministro, nonostante il modo niente affatto cortese che ella ha usato dianzi verso di me, ad eccipere sempre contro la mia onestà, in faccia a tutti, il giorno in cui troverà una marachella sul conto mio. Ed io non pretenderò mai che ella richiami il mio passato onesto il giorno in cui io fossi caduto. Dunque questo trattamento si deve usare a tutti.

È un argomento *ad hominem* questo continuo affacciare colonnelli e generali illustri. Essi possono mancare e se hanno mancato, lealtà, onestà e sincerità politica vogliono che si dica!

L'interesse è la spinta? Mi pareva proprio che l'onorevole ministro a questo punto diventasse un avvocato. (*Si ride*). Altro che! Egli ha detto di trovarsi impari a me in questo argomento; ma egli ha parlato di autori, di spinta a delinquere, di responsabilità, insomma ha fatto una vera arringa. E perchè? Chi ha mai pensato che avessero un interesse personale tutti questi burocrati e tutti questi capi i quali agivano, dirò così, contrariamente al Testa?

Ma la vera spinta è questa: è lo spirito di casta, è la burocrazia, è il falso sentimento della disciplina. Questa è la spinta a delinquere.

In questa vostra Amministrazione, come del resto si verifica un po' in tutte le altre, quando si è commesso un errore, se ne fanno cento, piuttosto che riparare quello. Questa è la logica ferrea ed invincibile di tutte le Amministrazioni. E questa è la spinta a delinquere che io non ho bisogno affatto di cercare, nè in interessi personali, nè in dissensi fra i colonnelli, o generali, ed il povero Testa.

Io mi riservo, onorevole ministro, di farle poi tenere, a mezzo d'usciera, una citazione per rivalsa di danni, quando il colonnello Testa mi citerà per essere rifatto del favoreggiamento alla sua mania di persecuzione, che ella ha voluto imputarmi.

E mi permetterò di chiamare lei garante. Perchè io penso che se quell'illustre generale che mi ha affidato questo caso, come degno di considerazione, spronandomi a portarlo alla Camera, venisse a dirmi che io ho favorito con questo la pazzia e la mania di persecuzione del Testa, risponderci che, se v'è una mania santa, è la mania della giustizia. Ed io ed il mio raccomandato, il colonnello Testa, non abbiamo lottato che per questa. E per questa è nobile diventare folli, ma è triste il restare saggi per favorire l'ingiustizia.

Veniamo alle responsabilità. Le responsabilità, onorevoli colleghi, di chi sono?

La Commissione Casana, dice l'onorevole ministro, era composta prima di tre, ma quando si firmò il parere erano due. Ma non perdiamoci in queste quisquiglie formali, onorevole ministro!

È curioso piuttosto di osservare come l'onorevole ministro, dopo aver benissimo intuito le mie contorte parole (prenderò lezioni da lui in avvenire per esprimermi meglio quando avrò delle interpellanze da presentare di questo genere) dopo aver bene capito, dico, il senso delle mie parole, ha adoperato diversi pesi e diverse misure per legittimare il difetto e per legittimare l'eccesso di indagini in cui sono caduti i commissari.

Per il difetto, secondo l'onorevole ministro non c'è da far rimprovero: bastava dire un sì o un no. Il guaio si è che quando i commissari nominati dal ministro Casana hanno detto sì, la grave mancanza commessa dal generale tale, dal colonnello tale, dal tenente generale tal'altro, quei tali gallonati, patrioti emeriti e persone ineccepibili in tutto il resto, meno che in questo, la grave mancanza non è stata punita.

Io ho fatto questa domanda: perchè avete creato quella Commissione? Per aspettare che andassero tutti a riposo, come sono andati, o che andassero al Creatore, prima che fossero puniti, come il De Giorgis? Nessuna punizione è stata data. E lì sta il contrasto stridente; lì sta il male che indebolisce l'esercito e le sue fibre. Perchè, se una stessa misura fosse adoperata per tutti, nessuno si lagnerebbe.

Ella dice che bastava un sì od un no, quando si trattava di escludere una possibilità di ulteriori riparazioni a favore del Testa.

Ma ella, d'un tratto, invece, a proposito dell'eccesso della motivazione, trova possibile giustificarlo, perchè si trattava di stabilire che i superiori hanno avuta una responsabilità attenuata, che non fu il fatto loro, ma furono contingenze esteriori che concorsero a procurare il danno al colonnello Testa.

Non tenga anch'ella, onorevole ministro, due pesi e due misure: perchè, in questo caso, ella vede che il contrasto è troppo evidente e troppo stridente.

Ho finito. Rilevo soltanto come sia poco generoso, oggi, da parte del Ministero della guerra, il venire a far passare il Testa innanzi alla Camera come un ufficiale che sia

stato, per semplice pietà, sospeso dall'impiego, mentre invece, in quell'occasione, il Ministero si valse bensì d'una facoltà che suonava clemenza; ma poi, nella motivazione del decreto (ella non ne ha parlato: sono forme; sono piccinerie), lo bollava ancora come reo di una mancanza contro l'onore, come reo di calunnia contro i superiori, mentre la calunnia era stata esclusa. Ella non ha parlato di questo; queste non sono forme o inosservanze di legge!

Il colonnello Testa non tende la mano a domandar l'elemosina. Egli sa, d'altra parte, che il Ministero ha fatto con altri il generoso; con altri ha tradotto in pratica manifestazione quel che era il riconoscimento dei propri torti, dei propri errori; soltanto per lui, dopo l'iliade dei reclami, delle procedure, delle vergogne sofferte, soltanto per lui, si dice: statti cheto, sei colonnello in servizio ausiliario, e non andare a cercar di più.

Questa non è giustizia, questa sì che è elemosina, e il colonnello Testa non può appagarsene.

Mi riservo di presentare alla Camera una mozione su questo argomento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Finocchiaro-Aprile ha chiesto di parlare per un fatto personale. Lo indichi.

FINOCCHIARO-APRILE. L'indicherò subito, signor Presidente.

L'onorevole Cameroni svolgendo la sua interpellanza ha anche accennato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito, notando come la Commissione stessa, nella relazione fatta al ministro della guerra, avesse, senza motivare e in forma molto sommaria, espresso il suo giudizio sulla questione del colonnello Testa.

Io ho l'onore d'essere uno dei deputati che la Camera chiamò a far parte di quella Commissione; nessuno dei miei colleghi, trattenuti altrove, è presente, e quindi mi si consentirà una breve dichiarazione.

Ella, signor Presidente, vorrà riconoscere che il fatto personale c'è.

PRESIDENTE. Perfettamente.

FINOCCHIARO-APRILE. Debbo far notare anzitutto che la Commissione d'inchiesta, che s'è occupata per due anni col più grande scrupolo e collo studio più accurato di tutte le questioni riguardanti l'esercito, considerò che, di regola, essa non potesse occuparsi di speciali reclami, che come elementi di giudizio sull'indirizzo generale dell'Amministrazione della guerra.

Soltanto in qualche caso speciale essa fu chiamata ad esprimere il suo avviso; è fra questi quello del Testa, di cui ha oggi occupato la Camera l'onorevole Cameroni.

Or bene, debbo affermare che la Commissione esaminò gli atti tutti con la più grande diligenza; prese in esame tutti gli elementi di giudizio, e venne alla conclusione che il ministro della guerra ha comunicato alla Camera.

La Commissione non poteva fare diversamente. Essa non pronunziò una sentenza come magistrato, e non doveva nella sua comunicazione al ministro discutere e vagliare tutti i particolari; doveva soltanto esprimere al ministro della guerra il suo avviso in base agli elementi che aveva avuti; e a questo compito la Commissione rispose dopo un'indagine minuta e coscienziosa, deliberando a voti unanimi.

Come vi è noto, la Commissione è composta di rappresentanti della Camera, del Senato, e del Governo, e nella sua grande maggioranza è composta di elementi non militari.

Non ho potuto pertanto non rilevare le parole che all'indirizzo della Commissione ha pronunziato l'onorevole Cameroni..

CAMERONI. Chiedo di parlare per fatto personale.

FINOCCHIARO-APRILE. ...inquantochè da esse mi è parso trasparire la impressione che egli aveva avuto di un giudizio della Commissione sommario e sibilino; mentre esso fu il risultato di attento esame, ed emesso, lo ripeto, a voti unanimi.

Questo m'incombeva di dire senza entrare nella dolorosa questione sorta oggi per la interpellanza dell'onorevole Cameroni. Su di essa la Camera, dopo il discorso dell'onorevole Cameroni, e le dichiarazioni dell'onorevole ministro, avrà potuto trarre le sue impressioni e le sue convinzioni.

A me premeva soltanto di esporre alla Camera quale era stata la condotta della Commissione d'inchiesta in questa delicata questione, e di constatare che anche in questa occasione essa ha compiuto intero il suo dovere. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Desidero aggiungere una sola parola di risposta all'onorevole Cameroni.

Egli ha detto che nessuno fu punito. Mi duole il ripeterlo qui, ma il colonnello comandante del reggimento, cui apparteneva

il Testa, origine prima di tanti guai, ha avuto troncata la sua carriera. Era un distinto colonnello, proveniente dallo stato maggiore, professore alla scuola di guerra e alla vigilia di esser promosso generale. Ebbene, questo colonnello fu tolto al comando del reggimento, ed oggi è in posizione ausiliaria.

Non aggiungo altro.

CAMERONI. Chiedo di parlare...

Voci. Basta! Basta!

CAMERONI. ...per fatto personale.

PRESIDENTE. Per fatto personale ha facoltà di parlare.

CAMERONI. Debbo una dichiarazione all'onorevole Finocchiaro-Aprile. Bisogna che io sia stato in un momento di bene infelice facoltà di eloquio, se non sono riuscito a far comprendere il vero concetto mio.

Io non ho detto affatto che il giudizio della Commissione d'inchiesta sia un giudizio che non abbia valore. Io m'inchinò a quel giudizio, ma dico: per quella stessa ragione, che l'onorevole Finocchiaro-Aprile ha portato qui oggi, e cioè che la Commissione di inchiesta non ha sentenziato come un magistrato, ma ha riferito puramente e semplicemente il frutto del suo giudizio al ministro; io dico appunto che quello non è un giudizio motivato e che io giudizi non motivati non ne accetto, vengano anche dalla Commissione d'inchiesta. Io voglio sapere le ragioni delle cose, ed allora me ne persuado.

Debbo aggiungere anche questo (mi permetta, onorevole Presidente) che è precisamente in antinomia col senso di giustizia quella punizione inflitta al colonnello Thernes, mentre si risparmiavano tutti gli altri superiori, che erano corresponsabili con lui della stessa mancanza nei gradi più elevati della gerarchia.

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Cameroni ed altri.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Del Balzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL BALZO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Avanzamento del personale civile tecnico della Regia marina ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE
FINOCCHIARO-APRILE.

Si riprende lo svolgimento delle interpellanze.

PRESIDENTE. Viene ora la seguente interpellanza degli onorevoli Cermenati, Scallori, Caetani, Berti, Incontri, Viazzi, Romussi, Ferraris Carlo al presidente del Consiglio e al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere i motivi che, non ostante le sollecitazioni già fatte e le promesse date, ancora ritardano la pubblicazione integrale degli scritti di Leonardo da Vinci, decretata dal capo dello Stato fino dal 1902, imposta dalla dignità della patria, attesa vivamente da tutti gli intellettuali del mondo civile, che in Leonardo acclamano il genio universale e la gloria d'Italia ».

CERMENATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERMENATI. L'onorevole presidente del Consiglio mi ha fatto sapere di essere indisposto, e mi ha pregato di chiedere che sia rimesso ad altro lunedì lo svolgimento di questa interpellanza.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Albasini Scrosati ai ministri delle finanze, di agricoltura, industria e commercio e della istruzione pubblica, « per sapere se non credano necessario di sopprimere il dazio di reimportazione sulle opere dell'ingegno edite in Italia ».

L'onorevole Albasini ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

ALBASINI SCROSATI. La mia modesta interpellanza, per quanto rifletta un notevole interesse intellettuale e morale della nazione, riporta la Camera su un terreno meno ardente e in un ambiente più sereno.

Vi è un fatto doloroso, il quale è constatato da tutte le persone colte, che viaggino all'estero, ed è che il libro italiano fuori d'Italia è quasi affatto sconosciuto. Le novità straniere inondano il mondo; le novità italiane, anche le più importanti, rimangono quasi del tutto ignorate poco lontano dai confini del nostro paese.

Alcuni anni addietro un editore dei più popolari e dei più ardimentosi affermava che tutta la sua esportazione si riduceva al *Guerin Meschino* ed ai *Reali di Francia*; ai quali, per una singolare ironia del caso, tenevano subito dietro i *Promessi Sposi* di Alessandro Manzoni. Ed un altro editore notissimo aggiungeva che egli non mandava mai all'estero in deposito opere sue e che an-

che nell'America latina non inviava, se non dietro commissione, gli stessi libri del D'Annunzio e del De Amicis: di tutto il resto, non essendo sicura la vendita, sarebbe stato pazzesco il tentare l'esportazione agli effetti commerciali.

Il fatto doloroso è stato constatato anche in documenti ufficiali. Fino dal 1903, poco dopo che erano scoppiati a Innsbruck i conflitti fra gli studenti italiani e gli studenti austriaci, il regio console italiano di quella città in un rapporto al ministro degli esteri affermava che colà non si sarebbe potuto trovare nelle vetrine dei librai neppure un libro italiano, malgrado la grande vicinanza all'Italia, e soprattutto nel Trentino, dove non si parla che italiano.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, l'onorevole Alfredo Baccelli, si rivolse allora per avere spiegazioni all'Associazione tipografico-libreria italiana, ed ebbe risposte precise e conclusive.

La colpa non è nè di un'organizzazione poco perfetta del commercio librario, nè della scarsa conoscenza della lingua italiana all'estero. La colpa è da attribuirsi esclusivamente al regime fiscale. Come la Camera non ignora, i libri stranieri importati in Italia non pagano dazio; pagano dazio invece i libri italiani, sieno o non sieno stampati in Italia: 15 lire al quintale, se non legati, 20, se sono legati.

Ora questo fatto porta alla conseguenza che, se un libro italiano viene esportato e mandato in deposito e poi, invenduto, ritorna in Italia, viene colpito dal dazio di importazione, come se fosse stato stampato e pubblicato all'estero. Dal che nasce che gli editori, non potendo sopportare con la spesa di trasporto anche il dazio d'importazione, rinunziano alla spedizione dei libri italiani fuori d'Italia.

Non voglio profittare di questa occasione per affermare la mia fede libero-scambista e per augurarmi, malgrado le tendenze contrarie che si vengono ogni giorno più accentuando, che abbiano a cadere le barriere doganali, con grande vantaggio della giustizia tributaria e dell'economia pubblica.

Però mi sarà consentito di notare che di tutte le conseguenze dannose del regime doganale, che ci allietta, certo una delle più antipatiche e spiacevoli è quella, alla quale ho accennato e che rappresenta un ostacolo gravissimo alla diffusione del pensiero italiano all'estero.

Senonchè l'uomo mite e sorridente, che oggi regge le nostre finanze, mi opporrà

forse che i libri possono approfittare, come tutti gli altri prodotti, del beneficio della esenzione per l'esportazione temporanea; ma io gli obietterò a mia volta che, se questo beneficio può giovare ad altre categorie di prodotti, in realtà si riduce ad una irrisione per i libri, poichè l'esenzione è subordinata a tali condizioni, che rendono praticamente impossibile il profittarne.

Prima di tutto, l'esenzione viene concessa, purchè la reimportazione avvenga entro il periodo di un anno: periodo che, secondo l'opinione di tutti, è insufficiente per ottenere la conoscenza del libro all'estero. Per godere poi della esenzione, è necessario sottoporsi a formalità burocratiche difficili e complicate, che fanno perdere tempo e pazienza agli editori e li inducono a preferire l'abbandono del beneficio.

Non voglio abusare della cortesia della Camera nell'enumerarle; ne accenno soltanto qualcuna di volo. Bisogna presentare una doppia bolletta, scritta su carta filigranata con divieto assoluto di raschiature, coll'indicazione obbligatoria del nome e del cognome dell'editore e del luogo, dove è stampato il libro; insomma un complesso di formalità, le quali sono di natura anti-commerciale per eccellenza e che non permettono agli editori di fruire del beneficio, che la legge pur consente.

Oltre a ciò la burocrazia esige che ai libri esportati sia applicato un magnifico bollo ad olio. Pensate voi, diceva in un congresso uno dei nostri più solerti e benemeriti editori, come sia possibile applicare questo marchio ad olio sopra una ricca edizione artistica destinata ai bibliofili?

Del resto, se anche questo marchio venisse applicato ad un semplice romanzo di tre o quattro lire, esso ne renderebbe impossibile la vendita.

Vede dunque l'onorevole ministro come sia di fatto illusorio quel vantaggio, che la legge avrebbe voluto concedere anche agli esportatori di libri.

Ora, come si può uscire da tutte queste difficoltà? La questione è antica e, oso dire, matura per la soluzione. Se ne è trattato in parecchi congressi dei più importanti da interessati ed anche da persone, che non avevano nessun interesse in materia e che si ispiravano soltanto al nobile desiderio di diffondere più largamente la coltura italiana all'estero.

Nel quarto Congresso tipografico-libraio, che fu tenuto a Milano nel 1894, la ma-

teria fu oggetto di un lungo esame, e si affidò l'incarico al presidente di fare le opportune pratiche presso il Governo, affinchè si adottassero provvedimenti pratici, atti a rendere possibile l'esportazione del libro; ma disgraziatamente le pratiche fatte allora non sortirono alcun risultato.

Nel 1903 fu tenuto un Congresso della Dante Alighieri in Udine e sopra una elaborata relazione fu emesso un voto caldissimo perchè, nell'interesse della cultura italiana, d'accordo con l'Associazione tipografica italiana e con la Società bibliografica nazionale, si insistesse vivamente presso il Governo nell'intento suaccennato.

Pochi mesi dopo la Società bibliografica italiana, adunandosi a congresso in Firenze, si associava cordialmente alle deliberazioni della Dante Alighieri.

Nel 1906 poi a Milano il Congresso internazionale degli editori e dei librai emetteva un voto solenne, perchè tutte quelle, che furono giustamente chiamate le imposte sull'istruzione, fossero soppresse, ed appoggiò calorosamente i librai italiani perchè le loro pratiche avessero pieno successo presso il Governo nazionale. Purtroppo però si trattò di un voto platonico anche allora; così come poi non valsero le nuove deliberazioni del Congresso nazionale dei librai, tenuto l'anno scorso in Roma. Si approvò allora unanimemente un ordine del giorno, in cui si affermava che il Congresso, preoccupato del grave danno, che si fa alla divulgazione della lingua e della cultura italiana col dazio di reimportazione sulle opere edite in Italia, augurava che il dazio sulle opere italiane, importate in Italia, fosse mantenuto soltanto quando esse fossero stampate all'estero, ma non colpisse le opere, pubblicate in Italia e reimportate.

Dunque la tesi, che io sostengo, è confortata da valide autorità e da importanti precedenti.

Si sa che contro questa tesi la burocrazia accampa il pericolo di frodi. Della burocrazia mi guarderò dal dir male. Essa rappresenta la rigida custode della legge, e noi dobbiamo esserle grati, in quanto mantiene la stabilità dell'amministrazione attraverso il fluttuare della politica ed attraverso i troppo frequenti mutamenti delle leggi. Tuttavia la burocrazia, esigendo inaccettabili condizioni, mette in maggior luce i difetti della legge; e quindi noi dobbiamo provvedere affinchè questa possa essere opportunamente modificata.

Gli interessati, desiderosi di spianare la

via al Governo, cercarono di fare essi stessi delle proposte, allo scopo che le frodi fossero rese impossibili, o punite.

Vi fu chi accennò alla convenienza di esentare dal dazio l'importazione, quando si limitasse ad un piccolo numero di esemplari. Altri accennò alla convenienza di esigere la dichiarazione del console italiano, residente nel luogo, da cui i libri provengono. Altri infine sostenne che era possibile e conveniente adottare il sistema della doppia fattura.

Io non voglio trattenere la Camera con una discussione, eccessivamente minuta; ma credo che si possa asserire che, qualunque sia il giudizio da darsi sulle proposte degli interessati, unanime dovrebbe essere il giudizio sulle proposte, fatte dal Governo, poichè esse erano assolutamente inaccettabili.

A più riprese prima il Ministero di agricoltura, poi il Ministero delle finanze proposero che si ovviasse ai lamentati inconvenienti in due modi, o con l'applicare ai libri da reimportarsi un bel bollo di piombo, oppure col legare i pacchi dei libri, destinati alla reimportazione, con una solida funicella, i cui capi dovevano essere piombati. Si faceva poi grazia coll'ammettere che qualche copia potesse essere liberata da questo vincolo speciale per essere messa in vetrina ed offerta al pubblico.

Non insisto nel dimostrare come nessuna di queste proposte abbia carattere pratico.

Mi auguro che oggi l'onorevole ministro delle finanze non voglia ripeterle e non venga a dirmi le due parole, troppo gravide di minaccia: « corda e piombo ». (*Si ride*).

Piuttosto io vorrei richiamare la cortese attenzione della Camera e del Governo sul fatto che i pericoli temuti sono per la massima parte, per non dire completamente, immaginari.

Intanto è più che dubbio il pericolo della concorrenza ai libri italiani; poichè, per un complesso di ragioni, non conviene di stampare i libri italiani all'estero. È difficile trovare operai, che conoscano la nostra lingua; la mano d'opera, la materia prima costano di più, per modo che è da supporre che un editore, il quale faccia stampare libri italiani all'estero, non ci trovi il tornaconto. Vi è quindi una prima garanzia, garanzia di natura economica, credo la più efficace e poderosa di tutte. Ma vi sono anche le garanzie di natura legale.

Non occorre che ricordi all'onorevole mi-

nistro delle finanze come l'editto sulla stampa imponga agli editori di indicare su ciascuna copia il luogo, l'officina, l'anno, il nome e cognome dell'editore, e come naturalmente queste disposizioni abbiano rigorose sanzioni di carattere penale. Ma si aggiunga che, se non mi inganno, sarebbe applicabile in determinati casi anche l'articolo 297 del Codice penale, che punisce chiunque metta in circolazione prodotti con nomi atti ad ingannare sulla origine o provenienza dei prodotti stessi. È quindi supponibile che gli editori vogliano arrischiare il carcere per tentare una speculazione così meschina come quella a cui ho avuto l'onore di accennare? Oltre a ciò la dogana ha un mezzo semplice e facile per accertare nel maggior numero dei casi la provenienza dei libri. Poichè, come è noto, la Biblioteca centrale nazionale di Firenze stampa il bollettino di tutte le pubblicazioni italiane, la dogana non ha che da sfogliare questo bollettino per vedere se le pubblicazioni sottoposte al suo esame siano o no state stampate in Italia, provengano o no da determinati editori italiani.

Secondo il mio modestissimo avviso, senza spingersi fino all'ideale della abolizione dei dazi in genere o di quello sulla importazione dei libri in particolare, si potrebbe lasciare piena facoltà di reimportare questi libri, perchè il vantaggio fiscale e quello di evitare la concorrenza non valgono certamente le noie e i danni che si hanno dal sistema attuale.

Ma, se anche si volessero maggiori garanzie, non sarebbe forse possibile immaginare queste garanzie in una forma più mite e più conveniente di quella finora voluta dall'amministrazione delle finanze? Si potrebbe, per esempio, prescrivere l'applicazione di un piccolo bollo a secco, e stabilire delle sanzioni efficaci contro coloro che lo contraffacessero, esigendo anche dagli editori, che intendono di reimportare dei libri, una dichiarazione di identità sui libri precedentemente esportati.

Ma su tutto questo non mi soffermo e concludo.

Ho avuto l'onore di esporre, in termini che mi paiono abbastanza chiari e precisi, una questione che si trascina da molto tempo, una questione che interessa non solo il commercio librario (forse non me ne sarei occupato se si fosse trattato soltanto di questo) ma anche la causa della cultura nazionale, della diffusione del nostro pensiero scientifico e letterario all'estero.

Non è ammissibile che per piccole ragioni fiscali, o per un fantastico pericolo di concorrenza, o per difficoltà pratiche, certo non insuperabili, si rechino danni così gravi al decoro ed al prestigio dei nostri studi.

Quindi confido che l'onorevole ministro delle finanze vorrà fino da oggi annunciare provvedimenti pronti, concreti, efficaci; i quali permettano alla nostra attività intellettuale di espandersi liberamente e di affermarsi vittoriosa, fuori e molto lontano dai confini d'Italia! (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

FACTA, ministro delle finanze. L'onorevole Albasini-Scrosati, pur dicendo che il ministro delle finanze è mite, ha manifestato il timore che in materia doganale egli fosse così rigido da sintetizzare il suo pensiero in due parole: piombo e corda.

Or bene, io sono lieto di allontanare dall'animo suo ogni timore in proposito; perchè la questione che egli ha posto quest'oggi dinanzi alla Camera, è tale questione di alta idealità e di alto decoro pel Governo italiano, che io non esito a dichiarare che il regime fiscale che regola l'esportazione dei libri così come è attualmente praticata, è assolutamente disforme dalle tradizioni del nostro paese; e dichiaro quindi immediatamente che i metodi finora usati, che si compendiano in quelli molto esattamente indicati dall'onorevole Albasini-Scrosati, sono tali che costituiscono un ingombro fiscale troppo gravoso, e contrario alla necessità e al desiderio di noi tutti, che la letteratura italiana possa liberamente correre per portare fuori, anche in tutto il mondo, l'alto concetto di idealità che è stato una delle maggiori glorie della nostra Italia! (*Approvazioni*).

Quindi, tenendo conto dei vari metodi che finora sono stati applicati, e tenendo conto delle censure che ai metodi stessi sono state dirette, io non esito a dichiarare che tanto il sistema della esportazione in franchigia, quanto quello della reimportazione, danno luogo a degli inconvenienti gravissimi.

E seppure quello della reimportazione è migliore, esige formalità doganali, che mentre deturpano notevolmente ogni merce e rendono quasi inservibile la merce stessa, fa sì che tutti coloro che commerciano in libri, trovano la convenienza di non applicare l'uno o l'altro di questi sistemi.

L'onorevole Albasini-Scrosati ha indicato

i vari metodi che furono discussi nei vari congressi.

Io ho voluto rapidamente esaminare questi vari metodi, ed ho constatato come appunto nei congressi si abbia avuto un indizio preciso della difficoltà della materia, dalla stessa disparità dei metodi che sono stati indicati. Tanto che si può dire che, non soltanto i vari congressi hanno indicato metodi diversi, ma molte volte è successo che nello stesso congresso non è stato possibile mettere d'accordo i diversi oratori per trovare una formula che fosse tale da appagare il desiderio di tutti.

Ora, di fronte a questa difficoltà io non potrei dire immediatamente all'onorevole Albasini-Scrosati quale di questi metodi sia migliore, quale sia da seguirsi. Posso però dire all'onorevole Albasini-Scrosati che egli ha detto così giusta, quando ha affermato che la questione è matura. Non si può trascinarla oltre senza trovare un metodo il quale tolga via questo ingombro fiscale, troppo grave in confronto all'altezza del tema.

Ripeto, io non posso quest'oggi dire all'onorevole Albasini-Scrosati quale metodo debba seguirsi: posso affermare però, e lo affermo con tutta coscienza, che assolutamente troverò il tempo per studiare i rimedi i quali valgano appunto a dimostrare che non è una considerazione fiscale che si possa fare in questo tema, imperocchè al disopra degli interessi fiscali e della stessa difesa che a noi conviene di fare vi è un concetto altissimo, quello cioè di trovare un modo degno ed efficace perchè la letteratura italiana non abbia questo ingombro, e possa correre libera nel mondo degli studi e delle scienze.

Io prometto all'onorevole Albasini-Scrosati che in breve tempo annunzierò dei provvedimenti i quali dimostreranno la verità di quanto affermo; poichè è tempo che cessi assolutamente questo spettacolo che, non esito a dichiararlo, è indegno del nostro paese. E così coloro i quali aspirano ad avere dalla nostra letteratura quella maggior luce che noi sappiamo che essa può dare, potranno farlo liberamente senza trovare ostacoli a quello che è non soltanto un alto interesse nazionale, ma oso dirlo, anche un interesse di tutto il mondo. (*Vivissime approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Albasini-Scrosati ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALBASINI-SCROSATI. La Camera comprenderà che io non posso non dichiara-

rarmi pienamente soddisfatto. Le parole dell'onorevole ministro furono alte e nobili: furono in tutto degne del soggetto. Io ne prendo atto, e lo ringrazio e lo applaudo per le ottime intenzioni: e mi auguro (e lo credo fermamente) che fra non molto possa applaudirlo per la vittoria riportata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interpellanza.

Segue la interpellanza dell'onorevole Bonicelli al ministro di grazia e giustizia « se non creda necessario, ad evitare disformità di provvedimenti, chiarire con opportune istruzioni ai pretori quali sieno, a sensi dell'articolo 912 codice civile, i notai competenti a ricevere in deposito i testamenti olografi ».

L'onorevole Bonicelli ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

BONICELLI. È una piccola questione, alla quale avrei dato più opportunamente la forma d'una semplice interrogazione se, come interrogazione, non avesse dovuto attendere troppo lungamente il suo turno, mentre i provvedimenti che invoco sono abbastanza urgenti. Si tratta di una controversia che riguarda la pubblicazione dei testamenti olografi.

L'articolo 912 del Codice civile dispone che il *testamento olografo*, sull'istanza di chiunque creda avervi interesse, debba essere depositato presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore.

Questa disposizione era sempre stata interpretata, fino a poco tempo innanzi, nel senso che con l'espressione « notaio del luogo » la legge intendesse uno qualsiasi dei notai, abilitati ad esercitare nel luogo in cui si apre la successione, e quindi uno qualunque dei notai appartenenti al distretto notarile. Giusta interpretazione, io credo, poichè la nostra legge non ammette e non riconosce altro limite territoriale all'attività professionale dei notai che quello del distretto notarile, nell'ambito del quale dà piena facoltà alle parti di rivolgersi per gli atti di cui hanno bisogno al notaio di loro fiducia.

Accade che da qualche anno, seguendo le istruzioni del procuratore generale della Corte di appello di Brescia, informate allo intento di avvantaggiare le residenze notarili più povere, alcuni pretori dei mandamenti compresi nel distretto di quella Corte, hanno adottato una interpretazione diversa, molto restrittiva, dell'articolo 912.

Essi riferiscono l'espressione « notaio del luogo » anzichè al luogo in cui il notaio ha il diritto di esercitare il proprio ministero, al luogo nel quale ha la sua residenza notarile. E si rifiutano di concorrere alla pubblicazione dei testamenti olografi, ogni qualvolta il notaio che si presenta per riceverli in deposito, oltre che appartenere al distretto, non abbia anche la sua residenza nel comune, in cui si apre la successione.

Questa novità, che a me pare assolutamente contraria alla legge, ha suscitato un contrasto, che si rinnova ogni giorno, tra i pretori da una parte, che vogliono imporre il notaio della residenza, ed il pubblico dall'altra, il quale non vuole subire questa imposizione, ma vuole rispettato il diritto di libera scelta del notaio che crede la legge gli riservi anche in materia di pubblicazione di testamenti olografi: anzi particolarmente in questa materia, che è fra le più gelose e delicate, ed esige che la persona, alla quale è commessa la custodia di un documento originale, non suscettibile di riproduzione, come il testamento olografo, goda la piena ed intera fiducia del depositante.

Si tratta evidentemente d'un dissidio che non può venire risolto nelle vie contenziose, poichè la giurisdizione contenziosa non avrebbe ragione di essere eccitata che in presenza di una questione che sorgesse tra le parti intorno alla minore o maggiore legalità della pubblicazione fatta in un modo piuttosto che in un altro.

Si tratta, d'altra parte, di un conflitto nel quale entrano bensì dei magistrati come i pretori, ma non nella qualità di magistrati giudicanti, bensì come investiti d'una semplice funzione di *fide facenti* della verità della pubblicazione, funzione che non ha nulla a che fare con la funzione del giudice.

Quindi in questa condizione di cose mi è parso che fosse perfettamente corretto, anche dal punto di vista costituzionale, per cercare un rimedio ai gravissimi inconvenienti che si rinnovano nel nostro distretto a proposito di questa questione scegliere la via che ho scelto; invocare, cioè, l'intervento del Governo come suprema autorità gerarchica tanto dei pretori quanto dei procuratori generali, e invitarlo a dire il suo pensiero intorno alla questione, e a restituire alle parti la libertà e la responsabilità di regolarsi come meglio credono nel proprio interesse.

Confido che la risposta del Governo sarà

conforme al voto mio, al voto del pubblico i quali sono perfettamente in armonia, parmi, con la chiara volontà della legge.

Quanto alle disgraziate residenze notarili, che costituiscono la viva e nobile preoccupazione del procuratore generale di Brescia, faccio voti che diventi presto legge quel complesso di provvedimenti che furono già studiati e proposti per rialzare le sorti di quelle misere residenze, conciliando le esigenze dell'interesse pubblico, col diritto di vivere che hanno i notai.

Ma faccio voti altrettanto fervidi che la legge vigente, finchè è legge, venga rispettata. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

GUARRACINO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti. Per l'articolo 912 del codice civile il testamento olografo deve depositarsi presso un notaio del luogo in cui si è aperta la successione, alla presenza del pretore e di due testimoni. E per l'articolo 913 nel caso che il testamento fosse stato dal testatore depositato presso un notaio, le formalità stabilite dall'articolo precedente saranno eseguite presso il notaio depositario.

Nel distretto notarile di Brescia era invalso il sistema, anteriormente al 1906, che nei casi di pubblicazione e deposito di testamenti olografi, pei quali non era applicabile la disposizione dell'articolo 913 codice civile, si facesse intervenire un notaio qualunque del distretto, a scelta degli stessi detentori del testamento, se anche residente fuori del mandamento ed anche del circondario, a cui apparteneva il comune della aperta successione.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, su reclamo dei notai interessati, ritenendo tal sistema contrario al disposto dell'articolo 912 detto codice, emanò, in data 22 maggio 1906, una circolare, invitando i dipendenti pretori a fare in modo che la pubblicazione e il deposito dei suddetti testamenti, fuori del caso previsto dal citato articolo 913, avvenisse con l'intervento del notaio del comune, in cui si era aperta la successione, oppure, in mancanza di esso, del notaio della sede più vicina, appartenente allo stesso distretto notarile, in applicazione dell'articolo 27 della legge sul notariato.

Tale provvedimento diede luogo ad un primo reclamo, in data 26 marzo 1907, da

parte del Presidente del Consiglio notarile di Brescia, reclamo che fu respinto dalla Procura Generale, per modo che rimasero ferme le disposizioni date con la sopra citata circolare.

Ma, succeduto al defunto un nuovo Presidente del Consiglio notarile, questi presentò un secondo reclamo, col quale in sostanza chiedeva: 1° In via principale: che fosse lasciata piena libertà agl'interessati di scegliere per il deposito di testamenti olografi quel notaio, che meglio gradissero, senza riguardo alla residenza; 2° In via subordinata: che tale libertà fosse almeno ammessa nei casi di successioni apertesesi in comuni, che non siano sede di ufficio notarile; o quando manchino per qualsiasi motivo i notari aventi residenza in detti comuni; ovvero, quando l'erede legittimo, o anche l'erede testamentario, nel caso di testamenti olografi già aperti, intervenga nell'atto di deposito personalmente o per procura, a dichiarare la sua volontà sulla scelta del notaio.

Ma la Procura Generale non credette di accogliere le su riferite richieste, ritenendo che, data la dizione chiara ed assoluta della legge, non fosse lecito al magistrato di scostarsi da essa, solo perchè in alcuni casi la sua applicazione possa cagionare difficoltà e incomodi ai pubblici ufficiali o ai privati, come non fosse lecito, nell'applicazione della legge, creare distinzioni, che essa non ammette e che avrebbero l'effetto di sostituire alla volontà del legislatore l'arbitrio sia del magistrato, sia delle parti interessate.

Il Ministero, al quale il Procuratore Generale di Brescia aveva comunicate le sue decisioni in ordine al cennato reclamo, in risposta pregò la detta autorità di esaminare se non fosse da accogliersi almeno la domanda subordinata, contenuta nel reclamo stesso in via di equità e giusta la competenza territoriale, stabilita dagli articoli 3 e 26 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, limitatamente ai casi di successioni apertesesi in comuni non sede di residenza notarile, o in quel momento sprovviste di notaio.

Ma la Procura generale non credette di fare buon viso neppure alla richiesta ministeriale, oltre che per le cennate ragioni di indole giuridica, anche perchè in pratica poteva essere pericoloso il concedere una tale facoltà, per la quale sarebbe stato facile all'esibitore della scheda testamentaria d'impedirne od ostacolarne la ispezione ad ogni altro interessato, che avesse voluto

accertarsi dello stato di essa, dell'autenticità e del concorso di tutti i requisiti per la sua validità, non rimanendo presso la pretura locale alcuna traccia dell'avvenuta pubblicazione.

Nel frattempo il Tribunale di Brescia, con decreto 3 aprile ultimo, sopra ricorso di un notaio contro un provvedimento del pretore del II mandamento di quella città, ebbe a confermare la interpretazione restrittiva, data dalla Procura generale al citato articolo 912.

Qual è la opinione del Ministero in questo argomento?

Io non ho bisogno di far altro, che ricordare la risposta data, sopra richiesta del sindaco di Coassolo Torinese, dal ministro di grazia e giustizia del tempo, e comunicato con nota 16 gennaio 1895 dal procuratore generale presso la Corte di appello di Torino. Ecco la nota di quel procuratore generale pubblicata nel *Bollettino notarile* n. 5, del 1895.

« S. E. il ministro mi scrive che, per quanto il decidere delle conseguenze giuridiche che possono derivare tra i depositanti, gli eredi ed i terzi, sulla responsabilità del notaio che ha ricevuto in deposito un testamento olografo non essendo egli residente nel luogo dell'ultimo domicilio del testatore, spetti all'autorità giudiziaria tanto in via contenziosa che disciplinare, pur tuttavia è d'avviso che un notaio, richiesto a ricevere un testamento olografo, è tenuto a riceverlo senza indagare se esso sia o meno residente nel luogo ove si è aperta la successione. E in tale avviso S. E. è venuta precisamente sul riflesso che, a termini dello articolo 24 legge notarile, non potrebbe il notaio rifiutarsi dal ricevere tale deposito ».

Questa è anche l'opinione del ministro attuale.

Senonchè, non è il caso di dare istruzioni ai pretori perchè la legge sia interpretata in senso estensivo anzichè restrittivo. L'interpretazione autentica spetta al legislatore.

Come il procuratore generale non può imporre ai pretori una interpretazione restrittiva, non deve il guardasigilli imporre la interpretazione estensiva.

La quistione di validità dovrà essere volta per volta decisa dal magistrato; ma intanto non si deve vietare ai notai del distretto notarile di ricevere testamenti ancorchè non risiedano nel comune dove si è aperta la successione; e ciò in forza degli articoli 24 e 26 della legge notarile, che stabilisce la loro competenza nel distretto.

A questi principi si ispirerà il Ministero di grazia e giustizia nello scrivere al procuratore generale della Corte di appello di Brescia. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Bonicelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BONICELLI. Mi dichiaro pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interpellanza.

Segue l'interpellanza dell'onorevole Giovanni Amici al presidente del Consiglio ed al ministro del tesoro « sulla necessità di provvedere all'unificazione ed indipendenza delle Ragionerie provinciali in analogia a quanto si propone per le Ragionerie centrali, e segnatamente sulla necessità ed urgenza di provvedere intanto a togliere le Ragionerie delle intendenze, come le più importanti fra le provinciali e quelle che esercitano la vigilanza su quasi tutte le entrate dello Stato, dalla dipendenza degli intendenti di finanza, per renderle, come le Ragionerie centrali, pienamente responsabili ed autonome nelle loro funzioni di riscontro, non essendo sufficiente garanzia il solo fatto che il loro personale appartiene al Ministero del tesoro ».

L'onorevole Giovanni Amici ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

AMICI GIOVANNI. A frenare l'incostante dilagare delle eccedenze degli impegni e a mantenere nei limiti voluti dalla legge del bilancio, l'ammontare delle spese, l'attuale presidente del Consiglio, allora ministro del tesoro, il 9 dicembre 1903 in una sua dotta esposizione finanziaria, preludeva alla riforma delle Ragionerie centrali, e dichiarava solennemente che « non vedeva altro rimedio efficace fuori di quello che le Ragionerie, con opportuni temperamenti, anche a favore della carriera degli impiegati, costituiscano una parte del Ministero posto a custodia dell'ordine costituzionale nella finanza, in modo di agire quale rappresentanti e sentinelle avanzate del tesoro, presso le varie amministrazioni pubbliche. Mercè tale ordinamento nessun atto di impegno potrà aver corso senza il visto del capo ragioniere, e il capo ragioniere, che abbia firmato impegni eccedenti i fondi disponibili, si deferirebbe al giudizio della Corte dei conti ».

E tali suoi lodevoli intendimenti cercò di tradurre in atto col disegno di legge di riforma delle Ragionerie centrali, presentato alla Camera nel 1905 e che per molte vicende parlamentari non potè aver l'onore della discussione.

Oggi però che incessantemente si parla dei propositi dell'onorevole Luzzatti di ripresentare quel progetto, trovo che esso sarebbe manchevole se si limitasse alla riforma delle sole Ragionerie centrali, e non provvedesse contemporaneamente anche alla riforma delle Ragionerie provinciali, che maneggiano, coi fondi a disposizione, non poca parte del nostro bilancio, e tanto più manchevole se non si fosse pensato alla riforma delle Ragionerie d'Intendenza di finanza, nel senso di rendere anche queste pienamente responsabili e libere nelle loro funzioni di riscontro, concedendo loro quella autonomia che sarebbe garanzia di retta amministrazione della pubblica cosa.

È risaputo che organi di controllo giuridico, amministrativo e costituzionale nella nostra vasta azienda dello Stato sono: il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, e le molteplici Ragionerie centrali e provinciali. Tutti questi uffici esplicano la loro attività principalmente nel riscontro degli atti e provvedimenti dell'amministrazione, riscontro preventivo, contemporaneo e posteriore. Lasciando da parte il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, i quali organi hanno già una razionale costituzione e godono tutta la autonomia ed indipendenza che conferisce loro quell'autorità dovuta ad ogni Istituto controllore, vediamo quali manchevolezze e quanti difetti presentano gli attuali ordinamenti della Ragioneria di Stato.

La Ragioneria è, nella grande azienda dello Stato, un ufficio che non ha soltanto una funzione computistica, o contabile che voglia dirsi, ma una funzione altresì di controllo nell'amministrazione.

Questa duplice funzione non è però divisa in pari grado fra la Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie particolari, anche centrali, dappoichè mentre in quella prevale la funzione contabile, prevale in queste la funzione di controllo. Disposizioni legislative e regolamentari disciplinano l'esercizio di tale funzione delicata, dando cioè alla Ragioneria particolare il compito di verificare la causa legale e la giustificazione di ogni spesa; che non sia violata alcuna legge; che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio, e che ne sia fatta giusta imputazione al relativo capitolo, con la facoltà ai ragionieri capi di non firmare i mandati che per qualsiasi causa appaiono irregolari, e di firmarli con protesta di loro irresponsabilità, se a ciò costretti dai ministri (articolo 58 della legge di contabilità di Stato). Uguale controllo viene esercitato

dalle Ragionerie anche sugli impegni di bilancio, siano essi legislativi, contrattuali, amministrativi o giudiziari.

Nella pratica attuazione di tali provvide disposizioni si verifica purtroppo il più delle volte, anzi quasi sempre, che l'azione vigile ed oculata delle Ragionerie, svolta a tale intento, riesce inefficace pel fatto che questi uffici trovansi alla immediata e diretta dipendenza di chi viene da essi controllato.

Non c'è chi non veda l'anomalia stranicissima di tale situazione ibrida, poichè: se è ben vero che anche i ragionieri capi hanno facoltà di protesta contro ogni provvedimento irregolare, è altresì purtroppo vero che un atto simile può mettere il dipendente ragioniere in evidente urto col superiore, dal quale può aspettarsi benissimo una poco giustificata rappresaglia.

Prendiamo ad esempio le ragionerie delle Intendenze di finanza, che nell'Amministrazione provinciale sono le più importanti, in rapporto specialmente alle attribuzioni di controllo sull'Amministrazione dello Stato. Questi uffici che dipendono soltanto di nome dal Tesoro, hanno poi su di loro il peso, comune a tutte le ragionerie, di essere alla immediata e diretta dipendenza gerarchica e disciplinare degli intendenti (che appartengono al ruolo delle finanze), i quali, non sempre apprezzando il compito delicatissimo ed importante dei suddetti uffici di controllo, e quasi vedessero nei loro atti una specie di continua rappresaglia contro i provvedimenti amministrativi, non tollerano simile stato di cose e, avvalendosi della loro autorità gerarchica, ordinano provvedimenti alle volte in aperta contraddizione con la legge. Ed il ragioniere capo che fa?

Potrebbe, anzi dovrebbe impedire che ciò avvenisse; ma il timore di vedersi, alla men peggio, sballottolato da un estremo all'altro della nostra bella penisola, con tutti i disagi ed i danni, materiali e morali, che simile increscioso viaggio può arrecare a sè ed alla sua famiglia, lo rende *supino* suo malgrado, procurando simile posizione a tutto l'ufficio di ragioneria. Ed allora il controllo, la garanzia dell'amministrazione, del Parlamento, del contribuente? Riesce parola vana, scritta bensì nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari, ma poco o niente seguita.

Senza citare casi e fatti speciali che si verificano tanto in provincia che al centro, basta ricordare alla pubblica opinione il famoso e storico processo Nasi.

In esso non pochi addebiti risultarono a carico dei funzionari di ragioneria di quel

Dicastero, che furono poscia puniti disciplinarmente, malgrado le ragioni che essi addussero a proprio discarico; ragioni che nessuno potrebbe, coscienziosamente, non riconoscere come giuste ed umane! Ad ognuno preme la propria conservazione morale e materiale, anche a costo di dedizioni!...

Tutti questi inconvenienti non si verificherebbero se si avesse una buona volta, la forza di dare anche alle ragioni quella autonomia ed indipendenza necessaria per il buono e retto funzionamento del controllo. Così solamente questa importante funzione assurgerebbe al grado che le spetta e darebbe utili ed efficaci risultati per il paese.

Nè si dica che per l'autonomia del controllo sia sufficiente l'azione certamente vigilante della Corte dei conti, poichè il controllo autonomo da questa esercitato, riesce molte volte tardivo, quando cioè il provvedimento amministrativo è già fatto compiuto. Così per le spese erogate in provincia dai funzionari delegati, la Corte dei conti non ha che un controllo postumo, che si esplica cioè con l'esame dei rendiconti presentati mensilmente dai funzionari predetti. Nè il visto e la registrazione della Corte sui mandati a disposizione o di anticipazione emessi a favore dei funzionari delegati, può ritenersi per un sufficiente controllo preventivo, giacchè quei mandati costituiscono un impegno generico della spesa e non un vero e proprio pagamento di somma a creditori dello Stato. Quest'ultima ed importante fase viene ad esplicarsi in provincia, quando cioè il funzionario delegato, per esempio l'intendente, servendosi dei fondi a lui messi a disposizione od anticipati dal Ministero con i mandati suddetti, effettua veri e propri pagamenti, mediante l'emissione di buoni od ordinativi. Ora, chi esercita il controllo preventivo su queste spese, che ammontano a parecchi milioni? È proprio il ragioniere capo dell'Ufficio provinciale: il quale non ha la prerogativa dell'autonomia di cui gode, a buon diritto, la Corte dei conti.

Altro importantissimo controllo preventivo esercitato esclusivamente dalle ragioni provinciali delle intendenze di finanza, è quello sulla gestione dei depositi fatti presso la Cassa depositi e prestiti.

È noto come presso le intendenze di finanza dal 1° gennaio 1876 s'inscrivono e si amministrano i depositi, sia in numerario che in effetti pubblici, ricevuti dall'amministrazione della Cassa nelle diverse provincie

del Regno; ed è noto anche che per effetto della legge di decentramento del 27 maggio 1875, cui fè seguito quella dell'11 giugno 1896, n. 461, si prescrisse che per tutte le restituzioni dei depositi superiori alle lire 20,000 occorresse la preventiva autorizzazione dell'amministrazione centrale, escludendo totalmente da detta autorizzazione, le restituzioni dei depositi di somma inferiore a detto limite e quelli riflettenti i depositi volontari, per qualsiasi somma non affetti da alcun vincolo. Per questi depositi le ragioni dell'intendenza esercitano un importantissimo e delicato controllo preventivo che sfugge totalmente (in ispecial modo per la parte della documentazione delle istanze dirette ad ottenere pagamenti sui depositi) allo esame anche postumo dell'Amministrazione centrale e della Corte dei conti. Non c'è chi non veda, che anche per questo importantissimo ramo dell'Amministrazione di Stato, occorra una grande indipendenza e libertà d'azione nello esercizio del riscontro sulla gestione di ingenti somme pertinenti a terzi.

E per avere un'idea dell'immenso lavoro e della grande responsabilità addossatasi alle predette ragioni di Intendenza per questo servizio, basta dare uno sguardo alla relazione dell'anno 1908, presentata dalla Direzione generale della Cassa di depositi e prestiti alla Commissione di vigilanza. In essa relazione si rileva che su 14,812 depositi restituiti nell'anno per la somma complessiva di lire 105,080,975.83 appena 836 per lire 69,748,495.97 furono sottoposti alla superiore autorizzazione e controllo preventivo, mentre per gli altri 13,976 depositi per la somma di lire 35,333,479.88 provvidero esclusivamente le ragioni dell'Intendenza.

E se a tutto ciò si aggiunge il controllo esercitato dalle ragioni provinciali sulle contabilità speciali dei prefetti, sulle Casse di risparmio postali, sull'Amministrazione del lotto pubblico, ecc. ecc. si ha l'idea chiara della grande, vasta importanza che assume in provincia il controllo preventivo sottratto alla corte dei Conti.

Dando perciò alle ragioni una « buona volta » l'indipendenza dai rispettivi capi d'amministrazione che vengono da esse controllati, e richiedendo, al contempo, la responsabilità personale di ogni funzionario di ragioneria, si otterrebbe, oltre il vantaggio di un più serio ed oculato controllo, anche quello dell'elevamento morale dell'intera classe dei ragionieri.

Ond'è che le proposte inerenti alla riforma organica delle ragionerie di Stato dovrebbero essere le seguenti:

a) Unificazione, alla dipendenza del Ministero del tesoro, di tutte le attuali ragionerie centrali sparse fra i vari Ministeri, allo scopo di avere uniformità di criteri direttivi nell'esecuzione della funzione controllatrice.

b) Consimile unificazione delle Ragionerie provinciali, in modo da formare un corpo unico di controllo sulle diverse amministrazioni provinciali stesse, analogamente a quanto, nella loro competenza, fanno le delegazioni del tesoro, e segnatamente a provvedere intanto alla immediata elevazione delle ragionerie dell'Intendenza, come le più importanti e che già dipendono dal tesoro, rendendole autonome e coordinandole alle ragionerie centrali.

c) Maggiori attribuzioni di controllo da conferirsi alla Ragioneria generale dello Stato, in special modo alla indicazione ed organamento dei criteri direttivi unici ed uniformi da eseguirsi tanto presso la Ragioneria centrale che quella provinciale le quali dovrebbero dipendere esclusivamente, sia dal lato tecnico-contabile, che dal lato disciplinare e gerarchico, dalla predetta Ragioneria generale.

d) Migliore reclutamento del personale adibito alle funzioni di ragioneria, adottando il criterio di richiedere all'uopo ed esclusivamente, il diploma di ragioniere (come attualmente si fa per le ragionerie della Prefettura) in modo da avere funzionari più che competenti e tecnici in materia di contabilità e controllo.

e) Responsabilità personale di ogni funzionario di ragioneria, che una volta libero nelle proprie azioni, potrà e dovrà con maggiore coscienza ed interesse esplicare la sua attività controllatrice sugli atti dell'Amministrazione.

Io nutro fiducia che i principi stessi sempre manifestati dall'attuale presidente del Consiglio sull'argomento, saranno garanzia di una sollecita risoluzione dell'importante problema, e che non si dimenticheranno le ragionerie provinciali. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Dalla risposta che posso dare all'onorevole Amici son lieto di dedurre che il suo debutto sarà coronato dal più bel successo, e se i banchi della Camera son quasi vuoti

e non possono dargli nota di plauso, son molti invece gli assenti che daranno a lui elogio della propaganda fatta a vantaggio di una giusta domanda per una benemerita classe di funzionari ai quali io son lieto di portar la buona novella che la loro antica aspirazione è oggi realtà concreta.

L'onorevole interpellante giustamente richiamò l'importanza dell'ufficio delle ragionerie delle Intendenze di finanza, alle quali è affidata la prima azione sugli atti di gestione delle Amministrazioni dello Stato e, cioè, il controllo amministrativo che il potere esecutivo impone a sè stesso per garantirsi della legalità del suo operato, senza pregiudizio del controllo costituzionale che, in nome del Parlamento, viene poi esercitato dalla Corte dei conti.

La delicata funzione della ragioneria è presidio delle stesse amministrazioni presso le quali è adempiuta, ma nello stesso tempo deve essere fornita di tutti i mezzi atti ad assicurarne l'efficacia e tra questi certo il più indispensabile è l'assoluta indipendenza dell'organo dal quale è esercitata, dalla autorità che deve rispondere degli atti sottoposti al controllo.

Ora, a questo evidentissimo assioma non poteva non pensare un dicastero dal quale era passato un uomo come l'onorevole Luzzatti, affermando tale necessità nei progetti di legge presentati nel 1904 e nel 1905 per l'unificazione delle ragionerie; e, se prima d'ora non lo concretizzò in realtà, lo si deve ad ogni altra ragione, esclusa quella della volontà.

Ora, volendo riformarsi le ragionerie centrali con una unità organica, era naturale associarvi una disposizione uguale per l'ordinamento del controllo contabile nella Amministrazione finanziaria provinciale, ponendo le ragionerie delle intendenze di finanza in immediato rapporto colla ragioneria generale dello Stato, così nei riguardi gerarchici, come in quelli dell'indirizzo dei servizi, rendendole responsabili ed autonome nella loro funzione di controllo.

Su quegli uffici la Ragioneria generale dello Stato ha già un'alta vigilanza, esercitata col mezzo degli ispettori generali, istituiti con la legge 15 luglio 1906, n. 326; ma per coordinarne pienamente l'azione con quella della Ragioneria generale, sicchè il ragioniere generale possa far propria la responsabilità del loro funzionamento, come esige l'articolo 20 della legge di contabilità, era indispensabile provvedere che esse non dipendessero da altri uffici e che fossero

sottoposte alla diretta dipendenza dell'organo centrale della contabilità pubblica.

Ora, mentre per il provvedimento che unificherebbe ed impernierebbe nella Ragioneria generale le ragionerie centrali, occorre una legge, quello delle ragionerie delle intendenze di finanza non richiede per essere attuato che un atto del potere esecutivo, trattandosi di disciplinare rapporti tra uffici, già posti alla dipendenza di un solo Ministero, quello del tesoro.

E perciò il Governo, considerando che allo stato dei lavori parlamentari non si rende opportuno accrescere la mole già vasta e complessa del lavoro legislativo da compiersi prima delle ferie estive, mentre continua lo studio, e spera portarlo in porto in brevissimo tempo, per la completa riforma dell'ordinamento delle ragionerie centrali (e dimostrerà allora l'ingiustizia di certe intempestive agitazioni, perchè gli studi in corso pur avendo di mira soprattutto l'interesse generale, curano appunto di non menomare gli interessi individuali, già acquisiti), ha determinato di dare immediata attuazione ad un provvedimento che, già da tempo era maturo negli studi coscienziosi del Dicastero al quale mi onoro di appartenere; ed ai quali aveva portato, come in tutto ciò che fa, largo contributo l'onorevole Fasce che qui vedo presente. Quindi sono lieto di dare all'onorevole Amici, e nel suo nome, quale presidente dell'Associazione dei ragionieri delle Intendenze di finanza, a tutti quegli egregi funzionari, come risposta all'odierna interpellanza questa notizia:

Con decreto in data di ieri fu disposto: « A decorrere da oggi la trattazione degli affari riguardanti il personale del ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza verrà eseguita, alla immediata dipendenza del sottosegretario di Stato del Ministero del tesoro, dalla ragioneria generale dello Stato.

« Il ragioniere generale dello Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto ».

E così finalmente l'ufficio competente e responsabile delle operazioni delle ragionerie delle Intendenze di finanza, potrà realmente compiere le sue funzioni di sorveglianza, e le ragionerie pienamente autonome nell'esercizio del riscontro, saranno difese da ogni influenza morale che possa limitare e rallentare la loro benefica funzione.

Per ora si accontentino gli interessati della indipendenza ottenuta e non insistano

per gli altri *desiderata* che espose l'onorevole Amici, che, per quando degni di esame, mi sembrano ora intempestivi. In contraccambio della buona novella data all'interpellante prego lui e gli altri colleghi che sono presidenti di associazioni di funzionari dello Stato, di far opera perchè si abbia maggior fede nelle direzioni ufficiali che non è vero non curino le condizioni dei loro dipendenti.

Ogni questione di organico è intricata, complessa, collegata ad altre e richiede lunga istruttoria.

Ora il silenzio obbligatorio durante questi studi non è oblio od abbandono di risoluzioni, e le agitazioni che sempre si fanno per premere in un senso o nell'altro, mentre si studia, sono sovente inopportune, e certi scalmanati appunti nuocciono, invece che giovare, agli interessati, perchè consigliano a soprassedere nel dare quanto, frutto di spontaneità di pensiero, potrebbe apparire effetto di stimolo. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Amici ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMICI GIOVANNI. Io sono lieto, direi quasi commosso (*Si ride*) della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro riguardo ai *desiderata* da me raccomandati dei ragionieri delle Intendenze di finanza.

E questo primo passo credo che varrà ad ottenere quel desiderio che egli giustamente esprimeva: che, cioè, i ragionieri nella loro agitazione si confortino in modo da non turbare l'andamento del servizio e, possibilmente, di non mettere il Ministero in imbarazzo.

Per parte mia posso dare affidamento al mio amico onorevole Pavia, che farà di tutto a questo scopo.

È certo però che i ragionieri federati delle Intendenze, che mi hanno fatto l'altissimo onore di eleggermi a loro presidente, per quanto mi risulta, non hanno fatto, nè fanno incomposte e disordinate agitazioni. Forse saranno altri ragionieri, che non conosco e sui quali nulla posso fare. Ad ogni modo m'auguro che la voce sua e la voce mia, unite insieme, varranno ad ottenere quello che è desiderio di tutti: che, cioè, l'agitazione dei ragionieri cessi, dal momento che il Ministero mostra di essere così bene disposto verso di essi.

PAVIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo di parlare.]

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *sottosegretario di Stato per il Tesoro*. Intendiamoci bene. Non vorrei che nella rapidità della improvvisazione io avessi lasciato negli onorevoli colleghi una impressione, che certo non era nel mio sentimento. Io non ho parlato d'incomposte agitazioni; ma ho detto che in questa importante questione di una revisione dei vari organici, da che ho l'onore di essere a questo posto, mi sono visto sfilare davanti moltissime domande di carissimi colleghi che sono venuti a patrocinare questa causa.

Ora, sommate insieme, queste varie domande, importerebbero una spesa annua (vedo qui l'onorevole presidente della Giunta del bilancio che può attestare la verità di questa cifra) di cinque milioni per il primo momento; spesa che aumenterebbe in seguito fino a dieci milioni.

Ora la preghiera che io rivolgo all'onorevole mio amico Giovanni Amici e agli altri che sono alla presidenza di queste associazioni, si è di avere un po' di fiducia nell'Amministrazione centrale, perchè studi queste domande, senza incalzarne la soluzione; altrimenti, accettandone una e trascurandone un'altra, si potrebbe verificare una sperequazione; mentre che, dovendo essere imparziale con tutti, è necessario che tutte le domande siano studiate nel medesimo momento ed abbiano una contemporanea soluzione.

Perciò conclusi e concludo pregando l'onorevole Amici e gli altri colleghi che chiedono riforme di organici, di invitare i reclamanti alla benevola attesa, perchè io credo che l'Amministrazione centrale nominerà una Commissione che, in uno studio tranquillo, potrà esaminare se e cosa risponda al giusto, se e cosa si potrà accordare. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Così è esaurito l'ordine del giorno della seduta odierna.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute al banco della Presidenza.

CIMATI, *segretario, legge*:

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se abbiano notizia della situazione gravissima creata in taluni comuni della Sardegna dalla enorme invasione delle cavallette, che, inquit-

nando le acque pubbliche, assalendo gli abitati, ha ridotte le popolazioni alla più desolante disperazione.

« Cao-Pinna, Congiu, Abozzi ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi per sapere le ragioni per le quali la corrispondenza locale Roma-Roma impiega normalmente due e tre giorni per la sua destinazione.

« Merlani ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno per aver notizie sulle agitazioni successe in Taormina.

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio per sapere se sia vero che si abbia intenzione di abolire o diminuire il dazio doganale sull'entrata degli olii di arachide e di palma.

« Chimienti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere i motivi dell'enorme ritardo frapposto alla presentazione del progetto per la inalveazione dal ponte S. Lorenzo sul Crati al ponte S. Domenico sul Busento e per i collettori ripuari.

« Conflenti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quali misure ha creduto di adottare per riparare prontamente alla recente distruzione dei lavori di Bosa prodotta dalle ultime mareggiate e per rimuovere prontamente gli ostacoli che hanno ostruito la foce del fiume Zemo che sbocca nel porto.

« Congiu ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18.15.

Ordine del giorno per le sedute di domani:

Alle ore 10.

1. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana (194).

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Provvedimenti sul personale del Ministero della pubblica istruzione (402).

3. Istituzione del servizio tecnico e di un corso superiore tecnico d'artiglieria (339).

4. Adozione della ferma biennale (337).

5. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (283, 283-bis e ter).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (286, 286-bis e ter).

7. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 (292, 292-bis e ter).

8. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

9. Modificazioni alla legge del 13 novembre 1887, n. 5028, sulla risoluzione delle controversie doganali (174).

10. Istituzione di una scuola tecnica in Pavullo (137).

11. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

12. Adozione del « carato metrico » del peso di 200 milligrammi come unità di massa nel commercio delle perle fine e delle pietre preziose (127).

13. Riforma della legge 7 luglio 1907, n. 526, sulle piccole società cooperative agricole e sulle piccole associazioni agricole di mutua assicurazione (125).

14. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Cornaggia per contravvenzione (139).

15. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Torlonia per contravvenzione (111).

16. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Magno Magni per il reato di vendita di voto in concordato (197).

17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Maraini Emilio per contravvenzione (148).

18. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Brandolin per intervento come padrino in duello (112).

19. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Candiani

per contravvenzione all'articolo 67 del regolamento di polizia stradale (235).

20. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Casalegno, per ingiurie e minacce continuate e per oltraggio a pubblico ufficiale (229).

21. Riduzione della tariffa telegrafica interna (95).

22. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

23. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

24. Aumento degli stipendi minimi agli agenti subalterni dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi (251).

25. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di San Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del ricovero di Sant'Agata Bolognese (394).

26. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Forlimpopoli, Coriano, Mercato Saraceno, Montescudo, Sarsina, Cesenatico e Savignano di Romagna; dei ricoveri di mendicizia di Bertinoro Gatteo, Sogliano al Rubicone, Longiano, Poggio Berni, Sant'Arcangelo di Romagna, S. Mauro di Romagna; e degli asili infantili di Montiano e Gambettola (411).

27. Lotteria a beneficio dell'Asilo nazionale per gli orfani dei marinai in Firenze (404).

28. Tombola telegrafica a favore degli ospedali riuniti di Montepulciano (405).

29. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Bibbiena, Poppi e Pieve S. Stefano (409).

30. Provvedimenti riguardanti l'emigrazione (243).

31. Modificazione all'articolo 656 del Codice di procedura penale (383).

32. Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (3, 3-bis).

33. Aggregazione di alcune zone del territorio del comune di Fiesole al comune di Firenze (422).

34. Costituzione in comune della frazione di Bompensiere (Montedoro) (156).

35. Lotteria a favore degli ospedali di Girgenti e del comune di Santo Stefano Quisquina (299).

36. Tombola telegrafica a favore dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta (419).

37. Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (426).

38. Tombola a favore del Laboratorio romano della Società nazionale « Margherita » di patronato per i ciechi (430).
39. Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (432).
40. Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (393).
41. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).
42. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il lago di Garda (219).
43. Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (416).
44. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).
45. Abolizione dei vincoli per la circolazione degli oli minerali nella zona doganale di vigilanza (356).
46. Frazionamento del comune di Ali in Ali superiore ed Ali marina (482).
47. Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (436).
48. Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (435).
49. Per gli studi di perfezionamento degli uditori giudiziari (354).
50. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (465).
51. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Leali per ingiurie, minacce e lesioni colpose (162).
52. Aumento di 38 milioni al conto corrente istituito dal Tesoro dello Stato per opere e bisogni urgenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (437).
53. Vendita all'Amministrazione provinciale di Brescia della caserma *Pietro Boifava* in detta città (466).
54. Aumento di stanziamento per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 307, contenente provvedimenti per la scuola e per i maestri elementari (469).
55. Aggregazione al mandamento di Albenga del comune di Casanova Lerone e di due frazioni del comune di Vellego (221).
56. Proroga al 31 dicembre 1910 dei poteri speciali conferiti al Governo del Re in materia di tariffe doganali (505).

57. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Riordinamento delle scuole italiane all'estero (240).

Discussione dei disegni di legge:

58. Proroga dei termini stabiliti nella legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna (308).

59. Modificazione alla circoscrizione territoriale delle preture della città di Torino (87).

60. Autorizzazione di spesa per la prevenzione degli incendi nei locali dei Regi Musei di Torino (352).

61. Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Augusto Gentilini, morto in servizio (388).

62. Disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti e le gestioni annesse (397).

63. Conversione in legge del regio decreto 27 aprile 1910, che modifica per alcuni prodotti del monopolio dei tabacchi il prezzo massimo stabilito dalla tabella annessa alla legge 15 maggio 1890, n. 1851 (Serie 3ª) (453).

64. Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale sussidiario degli Uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle Assicurazioni popolari istituite presso la Cassa nazionale di previdenza degli operai (454).

65. Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph » per la proroga della concessione riguardante l'esercizio dei cavi telegrafici sottomarini sociali fra l'Italia e le isole di Malta, Zante e Corfù, e per la manutenzione dei cavi telegrafici sottomarini dello Stato, Milazzo-Lipari, Lipari-Saline e Bagnara-Torre di Faro (*dieci comunicazioni*) (467).

66. Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1909-10 (475).

67. Autorizzazione di spesa per il completamento e l'arredamento di un edificio ad uso di sede della regia Legazione italiana in Addis Abeba (507).

Seguito della discussione sul disegno di legge:

68. Provvedimenti per le industrie marittime nei rapporti con la economia nazionale (336).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

